

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

468° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	11
3 ^a - Affari esteri	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro	»	33
7 ^a - Istruzione	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	45
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
10 ^a - Industria	»	50
12 ^a - Igiene e sanità	»	53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	58

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	65
-----------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	71
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	80
Sul ciclo dei rifiuti	»	82
Riforma amministrativa	»	87

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

192^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21^a, 0090^o)

Il PRESIDENTE informa che, nella seduta antimeridiana di oggi, l'Assemblea ha concesso alla Giunta il nuovo termine di trenta giorni per riferire sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2 E 3, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV, n. 4, nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

(R135 000, C21^a, 0090^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta dell'11 maggio 1999 e proseguito nelle sedute del 13, del 20, del 25, del 27 maggio, del 2 e del 15 giugno 1999.

Prosegue la discussione, con l'intervento del senatore MUNGARI.

In sede di dichiarazione di voto intervengono poi i senatori PALUMBO, CALLEGARO, GRECO, VALENTINO, PASTORE, RUSSO, BATTAGLIA, BRUNI, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello.

La Giunta respinge la proposta formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione la proposta di concessione di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Palumbo è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea, con l'intesa che le relative motivazioni siano sottoposte all'esame della Giunta prima della stampa definitiva del documento.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

5^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Ranieri, per la grazia e la giustizia Corleone, per l'interno La Volpe e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

La senatrice SALVATO illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919

considerato che

il mutato quadro delle relazioni internazionali e dello scenario politico nell'ultimo decennio richiede una rideterminazione degli obiettivi prioritari della politica estera del nostro Paese;

la recentissima riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, ha dato un nuovo assetto alla Farnesina, attraverso la creazione di dire-

zioni generali geografiche e di direzioni generali di aree tematiche, al pari degli altri maggiori paesi europei;

fra le grandi priorità tematiche da mettere al centro della politica estera italiana il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri ha rimarcato la tutela dei diritti umani. A tal fine è stata istituita una direzione generale per le organizzazioni internazionali e i diritti umani;

i diritti umani, economici, sociali, culturali, civili e politici sempre più sono considerati al centro della politica estera del nostro paese e interessano trasversalmente ogni relazione internazionale;

la indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani, in un quadro politico-internazionale sempre più complesso, richiedono specifiche professionalità che possano consolidare l'apparato internazionale posto a tutela dei diritti fondamentali della persona;

impegna il Governo a

1. dotare la direzione generale che si occupa di diritti umani di personale qualificato in tema di diritti umani ed in numero sufficiente a poter svolgere il delicato compito affidatogli;

2. richiedere una competenza specifica in materia di diritti umani per l'accesso al rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica;

3. prevedere corsi di aggiornamento professionale per il personale della carriera diplomatica operante sui temi dei diritti umani.

0/3919/7/1 e 3

SALVATO

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919

premesso che

così come indicato nel parere della 2^a Commissione permanente la scelta di creare in ambito penitenziario un ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria "rappresenta premessa necessaria perchè i compiti affidati a tale personale siano svolti con la necessaria consapevolezza della concezione personale della pena";

la previsione di un ruolo direttivo speciale si spiega solo per far sì che una parte degli attuali comandanti di reparto, privi del titolo culturale, possano comunque avere uno sbocco di carriera;

la divisione in aree negli istituti penitenziari comporta che i responsabili della sicurezza non possano e non debbano svolgere funzioni di direzione di istituto, in quanto queste ultime presuppongono una formazione che tenga conto della molteplicità delle funzioni da svolgere;

la funzione di direttore di istituto penitenziario deve essere attribuita esclusivamente agli appartenenti della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria;

impegna il Governo a

1. escludere che coloro i quali facciano parte del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria possano ricoprire le funzioni proprie dei profili professionali di direttori di istituto;

2. a considerare il ruolo direttivo speciale di polizia penitenziaria ad esaurimento;

3. a dare preminente rilievo nel passaggio al ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria a chi possiede il titolo di scuola media superiore ed a chi possiede titoli di servizio con riferimento agli anni di permanenza nel grado di comandante di reparto o di comandante di nucleo traduzioni ed agli incarichi svolti.

0/3919/8/1 e 3

SALVATO

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919

premesso che

l'ordinamento penitenziario, in piena sintonia con l'articolo 27 della Costituzione, affida agli istituti di pena il difficile compito di conciliare le funzioni di trattamento e di sicurezza;

le professionalità presenti all'interno degli istituti di pena sono svariate e con regime giuridico, economico e contrattuale diverso;

il carcere sempre più deve integrarsi nel territorio ed essere parte attiva nella programmazione delle politiche sociali dell'area in cui è situato;

la realizzazione del fine costituzionale della rieducazione richiede un impegno notevole in ordine all'organizzazione della vita detentiva ed all'assunzione di tutti i rischi connessi;

una corretta gestione del personale ed un'umanizzazione delle condizioni di detenzione devono essere i fini prioritari da perseguire nello svolgimento delle funzioni direttive;

il profilo professionale di direttore penitenziario è particolarmente complesso, in quanto richiede competenze giuridiche, economiche, criminologiche, psico-sociali e manageriali;

le esigenze di trattamento e di sicurezza impongono ai direttori penitenziari di essere tali a tempo pieno essendo al vertice di una struttura gerarchizzata che funziona 24 ore su 24;

gli istituti di pena sono tutti egualmente importanti e l'importanza non si misura solo dal numero dei detenuti presenti in un istituto, ma anche dalla tipologia degli stessi, dalla qualità dei progetti trattamentali realizzati, dal soddisfacimento complessivo dei diritti di tutti i lavoratori del settore penitenziario;

impegna il Governo

a non considerare quale unico criterio nel definire i provveditori di minore rilevanza e le direzioni di minore rilievo quello del numero totale dei detenuti presenti;

ad attribuire la qualifica di dirigente generale e di dirigente ai funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria secondo criteri di verifica della qualità dei progetti trattamentali realizzati e delle capacità gestionali dimostrate.

0/3919/9/1 e 3

SALVATO»

La relatrice DE ZULUETA, intervenendo in sede di replica, non si sofferma sui singoli punti ampiamente discussi ricordando soltanto l'estrema complessità di un testo che è volto a riorganizzare carriere differenti, non sempre accomunabili fra loro. Poiché il Governo si è dichiarato disponibile a rispettare la volontà del Parlamento auspicando che gli emendamenti presentati siano trasformati in ordini del giorno, prende atto di questo segnale positivo ma chiede un chiarimento definitivo almeno sul problema dello slittamento della copertura finanziaria prevista all'articolo 19. Per quanto riguarda i pareri che le altre Commissioni hanno trasmesso, segnala all'attenzione alcuni positivi suggerimenti della Giunta per gli Affari europei che permetterebbero di provincializzare la carriera diplomatica prevedendo uno scambio ed una mobilità a livello internazionale; è altresì da sottolineare la giusta osservazione sulle pari opportunità per permettere l'accesso alle donne alle qualifiche più elevate della diplomazia, mettendo a punto strumenti volti a superare l'attuale squilibrio.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver ricordato il lungo e complesso *iter* del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, ribadisce l'urgenza che il Governo allega alla sua definizione, raccomandando l'approvazione, senza modifiche, del testo trasmesso dalla Camera. Venendo a considerare in particolare l'articolo 19, rileva che questa norma mira a fornire una copertura finanziaria all'adeguamento del trattamento economico del personale pubblico non contrattualizzato, rinviando, per una puntuale definizione, al prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria. Quest'ultimo sarà presentato al Parlamento non nei tempi originariamente previsti, ma entro giugno, come disposto da un provvedimento attualmente all'esame del Parlamento. Rispondendo quindi al quesito posto dalla relatrice de Zulueta, rileva che il termine fissato dall'articolo 19 va interpretato alla luce del differimento previsto per la presentazione del Documento di programmazione economica e finanziaria. Conseguentemente, il Governo non ritiene necessaria una espressa modifica della data prevista dal comma 1 dell'articolo 19.

Venendo a considerare gli emendamenti, nel ribadire l'invito ai presentatori al ritiro, ricorda la disponibilità del Governo ad accogliere ordini del giorno che ne recepiscano i contenuti, che saranno tenuti nel dovuto conto in sede di attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge in esame. A quest'ultimo proposito, ritiene che l'esame parlamentare degli schemi di decreto potrà contribuire ad un'ulteriore definizione del contenuto dei medesimi, assicurando, al riguardo, la più ampia disponibilità del Governo a fronte dei rilievi che le Commissioni riterran-

no di formulare in quella sede. Più in generale, ritiene inopportuno irrigidire in formule legislative materie, come quelle affrontate da molti emendamenti, che più opportunamente devono essere a suo avviso lasciate all'attuazione della normativa in esame. Ritiene peraltro opportuno che il Parlamento concentri la propria attenzione anche su questa fase, intervenendo, ad esempio, in occasione della definizione degli organici e della retribuzione del personale delle amministrazioni, nonché al momento della programmazione annuale delle assunzioni. A quest'ultimo proposito ritiene che l'efficienza dell'amministrazione si conquisti anche attraverso un'attenta gestione delle indennità di funzione, che dovrebbero, a suo avviso, divenire parte rilevante della retribuzione del personale, anche al fine di garantire una più efficace gestione del medesimo.

Nel raccomandare quindi una sollecita definizione del provvedimento in titolo, ritiene che solo una sua approvazione nel testo trasmesso dalla Camera, possa permettere la presentazione al Parlamento, dopo la pausa estiva, degli schemi di decreto legislativo di attuazione.

Il sottosegretario RANIERI rassicura che il Governo non potrà non tenere conto, in sede di attuazione della delega, dei suggerimenti emersi e degli ordini del giorno eventualmente votati dal Parlamento. Sottolinea soprattutto che sono emersi intendimenti comuni sulla valorizzazione del patrimonio umano costituito dalla carriera diplomatica, che completerebbe il quadro che il Governo sta mettendo a punto con la riorganizzazione degli uffici della Farnesina per adeguare la politica estera italiana alle mutate esigenze internazionali.

Il senatore SERVELLO ricorda di aver già accettato di non emendare la parte relativa al Ministero degli affari esteri e dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale è disposto a rinunciare anche agli altri emendamenti qualora tutti i Gruppi concordino nel seguire questa via. Richiamandosi alle affermazioni del sottosegretario Macciotta rileva che per quanto riguarda la carriera diplomatica le decisioni da prendere rivestono natura di politica finanziaria da verificare nella loro compatibilità con i prossimi conti del bilancio.

Il senatore ELIA invita il Governo a valutare la possibilità di stralciare, dal provvedimento in esame, le disposizioni relative al personale del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un tema assai delicato che meriterebbe un esame più approfondito, anche al fine di non turbare i rapporti tra il Consiglio e la sua struttura amministrativa, richiamando l'attenzione altresì sulla sua natura di organo di rilievo costituzionale.

Il senatore MAGNALBÒ aderisce alla richiesta del rappresentante del Governo, di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, solo a condizione che vi sia un analogo atteggiamento da parte degli altri Gruppi, rilevando l'inopportunità della proposta avanzata dal senatore Elia di riservare una considerazione

particolare alle disposizioni relative al personale del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente MIGONE ritiene di dover trarre alcuni insegnamenti dall'esperienza di questo disegno di legge, sia nel senso di evitare per il futuro provvedimenti onnicomprensivi di situazioni svariate, sia nel senso di codificare l'interpretazione data sulla copertura finanziaria e sullo slittamento ritenuto non necessario, interpretazione che terrà presente per i casi analoghi che si presenteranno in futuro. Prende atto dell'impegno del Governo a rispettare e dar seguito alla volontà parlamentare espressa tramite ordini del giorno, atteggiamento indispensabile in sede di attuazione delle deleghe per rafforzare la credibilità e l'efficacia di questo strumento basato sull'equilibrio dei rapporti istituzionali. Ritiene congrue le preoccupazioni espresse dal senatore Elia, ma la constatazione di una volontà generale di non rinviare il documento alla Camera dei deputati induce a qualche riflessione.

Il senatore SERVELLO, intervenendo sull'ordine dei lavori invita sia il Governo sia la maggioranza a chiarire che la procedura seguita escluderà la presentazione di qualsivoglia emendamento.

Il presidente MIGONE precisa che può offrire questa garanzia per quanto riguarda sé stesso ma che rimane la libertà di ciascun senatore di esercitare la propria volontà senza alcun vincolo.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel considerare meritevoli di attenzione le preoccupazioni del senatore Elia, ritiene che queste possano trovare adeguata soluzione in un ordine del giorno. Quanto alla formulazione dei pareri, per garantire una valutazione più approfondita e coerente, ritiene preferibile pronunciarsi, sul complesso degli ordini del giorno, nel corso della prossima seduta.

Il presidente MIGONE propone pertanto che coloro che intendano ritirare gli emendamenti e presentare ordini del giorno facciano pervenire questi documenti entro le ore 19.00 di martedì 22 giugno. Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

438^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) *SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del disegno di legge n. 3807.

Il presidente PINTO avverte che l'emendamento 13.3 risulta precluso in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 12.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 13.4.

Prende la parola il senatore RUSSO il quale prospetta l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 13.1 volta a modificare il capo-

verso 1 dell'articolo 4-*bis* introdotto dall'articolo 13 del testo in esame in modo da raccordarne il disposto con le modifiche apportate nell'articolo 12 nella seduta notturna di ieri.

Il senatore CENTARO accoglie il suggerimento del senatore Russo e modifica l'emendamento 13.1 nell'emendamento 13.1 (Nuovo testo).

Seguono interventi del PRESIDENTE relatore e del senatore RUSSO che richiamano entrambi l'attenzione sul fatto che l'emendamento 13.2 deve ritenersi superfluo, costituendo, da un lato, la pura e semplice riproposizione del vigente articolo 54-*bis* del codice di procedura penale ed essendo, dall'altro, già ricompresa nella previsione dell'articolo 54-*quater*, introdotto dall'articolo 12, la possibilità che la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato sollevino il regolamento di competenza di cui al predetto articolo 54-*quater* anche nel caso in cui, in merito ai fatti interessati, proceda non un solo, ma più uffici del pubblico ministero. Per quel che concerne infine la previsione del ricorso davanti alla Corte di cassazione, sia il Presidente relatore, sia il senatore Russo rinviando alle considerazioni emerse in occasione del dibattito svoltosi nella seduta notturna di ieri.

Il senatore CENTARO ritira quindi l'emendamento 13.2.

Dopo interventi del senatore RUSSO e del PRESIDENTE relatore, la senatrice SCOPELLITI modifica l'emendamento 13.4 riformulandolo nell'emendamento 13.4 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE relatore e il sottosegretario di Stato CORLEONE esprimono parere favorevole sugli emendamenti 13.1 (Nuovo testo) e 13.4 (Nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 13.1 (Nuovo testo) e 13.4 (Nuovo testo) nonché l'articolo 13 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Si procede all'esame di un emendamento riferito all'articolo 14.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 14.1 sottolineando come esso sia volto ad estendere la possibilità di impugnazione della sentenza contumaciale anche al difensore d'ufficio, oltre che al difensore di fiducia, sopprimendo la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale in base alla quale il difensore può proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE relatore e del sottosegretario di Stato CORLEONE posto ai voti è approvato l'emendamento 14.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 14 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 15.1 volto essenzialmente ad una riscrittura in termini tecnicamente più corretti dell'articolo in esame.

Sull'emendamento 15.1 prendono successivamente la parola i senatori RUSSO, CALVI e FOLLIERI che, pur condividendo l'esigenza ispiratrice della proposta emendativa in questione, ritengono opportuno un ulteriore approfondimento delle problematiche ad essa sottese, anche in considerazione del fatto che su queste si sono avuti interventi della corte di cassazione che hanno suscitato perplessità e non poche difficoltà sul piano pratico.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 15.1 e l'articolo 15.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha illustrato l'emendamento 15.0.1, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento viene posto ai voti ed approvato senza discussione.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,25.

439^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2945) Revisione del procedimento disciplinare notarile
(seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 5 maggio scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PASTORE esprime pieno consenso al disegno di legge il quale reca una riforma da tempo attesa: il procedimento disciplinare notarile rappresentava, infatti, un corpo normativo assai risalente nel tempo e sul quale occorre un intervento che ne razionalizzasse e modernizzasse il funzionamento. Dopo aver ricordato che il sistema sanzionatorio vigente, apparentemente improntato ad un certo rigore in considerazione delle delicate funzioni di cui il notaio è titolare, nella realtà risulta alquanto fievole, il senatore Pastore, dichiara di condividere la scelta, effettuata dal disegno di legge in discussione, di affidare l'applicazione delle sanzioni disciplinari alla istituenda commissione regionale di disciplina, così ottenendosi il positivo effetto di affidare la decisione ad un organo diverso da quello che – attualmente – giudica a livello di distretto notarile, con tutte quelle conseguenze, anche non positive, che derivano dalla modesta estensione, non solo territoriale, ma anche ambientale, della sua operatività. Ulteriore condivisione il senatore Pastore esprime quanto ai risultati che il nuovo procedimento disciplinare certamente apporterà per rendere più effettivo il controllo sul comportamento dei notai, anche nella prospettiva di una revisione della quantità e della qualità delle sanzioni disciplinari. Nella logica di restituire efficienza ed efficacia alle disposizioni sanzionatorie – prosegue il senatore Pastore – l'articolo 22 del disegno di legge tende ad eliminare una serie di norme che, divenute obsolete, continuano ad imporre ai notai comportamenti che non hanno più ragioni giustificative, soprattutto dopo l'introduzione dei registri di contabilità fiscale, imposti al notaio come a qualunque libero professionista; si tratta, in particolare, della nota spese redatta a margine dell'atto notarile, oppure dell'indice alfabetico dei nomi delle parti a corredo del repertorio dei protesti. Inoltre, nel medesimo articolo 22, viene anche innovato profondamente al principio della necessità dell'assistenza dei testimoni all'atto nel senso che, salvi i casi in cui tale obbligo derivi da norma contenuta nel codice civile, la presenza non è necessaria, salvo la espressa richiesta delle parti o determinazione del notaio. Il senatore Pastore conclude mettendo altresì in rilievo l'importanza di quella parte dell'articolo 20 del disegno di legge la quale si propone di responsabilizzare la funzione di filtro della volontà privata cui il notaio adempie, laddove gli impone di conservare nella sua raccolta le scritture private soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, ribaltando la norma che attualmente ne prevede la restituzione alla parte.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO in merito all'articolo 20, comma 1, il senatore PASTORE precisa che tale disposizione prevede l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 89 del 1913 – che impone il controllo di legalità sul contenuto dell'atto – anche alle scritture private autenticate. Ciò risolve definitivamente le incertezze giurisprudenziali che ritenevano l'atto di autenticazione del tutto autonomo rispetto alla scrittura privata e, quindi, non suscettibile di quei controlli di legalità, che invece vengono attuati sugli atti pubblici ricevuti dal notaio.

Seguono richieste di chiarimento del presidente SENESE e del senatore BUCCIERO cui risponde il senatore PASTORE, avuto riguardo agli articoli 13 e 14 del disegno di legge.

Prendendo nuovamente la parola il senatore BUCCIERO richiama l'attenzione della Commissione sul collegamento fra il disegno di legge in esame e, quello più generale, sulla riforma delle professioni (A.C. 5092)

Seguono interventi del relatore BATTAGLIA e del senatore RUSSO i quali fanno presente al senatore Bucciero che non ritengono vi siano profili problematici di collegamento fra il provvedimento in esame e l'Atto Camera n. 5092.

Dichiarata chiusa la discussione generale, la Commissione conviene di stabilire per giovedì 1° luglio alle ore 19 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0139°)

Su richiesta del senatore BUCCIERO, la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3022, recante modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio, fissando la nuova data al 1° luglio prossimo, alle ore 19.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3807**Art. 13.**

Sopprimere l'articolo.

13.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, all'articolo 4-bis ivi richiamato, sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3 del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero».

13.1 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13. – 1. L'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 54-*bis*.

(Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero)

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del

pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

5-bis. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero procedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri».

13.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis – (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*) – 1. La richiesta di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3 del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.

Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di copia degli atti del procedimento”».

13.3

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis, ivi richiamato al capoverso 2 sostituire le parole: «può richiedere, ove lo ritenga necessario» con le altre: «richiede».

13.4

SCOPELLITI, PERA, CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis, ivi richiamato al capoverso 2, sopprimere le parole: «ove lo ritenga necessario».

13.4 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 571 comma 3 del codice di procedura penale sono sopprese le parole da "Tuttavia" sino alla fine».

14.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Art. 15.

Sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, nel terzo comma, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».

15.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relative ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27».

15.0.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) PREIONI. – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

(1141) MANTICA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) BOCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) BEDIN. – *Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) PROVERA e SPERONI. – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) SALVI ed altri. – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) BOCO ed altri. – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) ELIA ed altri. – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE ricorda che la discussione fu sospesa sui commi 3 e 4 dell'articolo 7 e fa presente che all'emendamento 7.40 si sono proposte talune modifiche: alla seconda riga dopo le parole «Ministro degli affari esteri», aggiungere le seguenti: «e per esso il Sottosegretario incaricato»; dopo le parole «finanziaria multilaterale e» aggiungere le seguenti: «in coerenza con tali criteri». Al secondo periodo sostituire le parole «di altro personale» con le seguenti: «di personale comandato» e infine sopprimere la frase «previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Il relatore BOCO accoglie le modifiche all'emendamento 7.40, da lui proposto, che sostituisce il comma 4 e si dichiara favorevole all'emendamento 7.34, che sostituisce il comma 3. Ribadisce il parere contrario sugli emendamenti 7.23 e 7.24, volti a sopprimere i medesimi commi.

Il presidente MIGONE pone ai voti gli emendamenti 7.23 e 7.24, di identico contenuto: sono respinti. Pone quindi ai voti l'emendamento 7.25 che risulta respinto.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce l'inopportunità di prevedere la revoca esplicita della delega di funzioni al Sottosegretario. In via subordinata, suggerisce di sopprimere almeno le parole «con decreto» dell'emendamento 7.34.

Il sottosegretario SERRI conviene con la sostanza dell'obiezione ma ricorda che occorre trovare una formula che garantisca questa facoltà del Ministro, una volta prevista la delega per legge.

Il senatore PORCARI chiede perché si insista nel prevedere nella legge una delega per un Sottosegretario.

Il presidente MIGONE precisa che è necessario che a tutto il settore della cooperazione sia effettivamente preposto un responsabile politico e che essa non sia gestita direttamente dall'Amministrazione.

Il senatore PIANETTA segnala una incongruità che rischia di rendere il funzionamento del sistema che si vuole istituire piuttosto difficile: infatti si stanno riorganizzando gli uffici del Ministero degli esteri sulla base di aree geografiche e si dovrà ipotizzare un coordinamento tra le competenze dei Sottosegretari responsabili di ciascuna zona con quello competente per la cooperazione.

Il sottosegretario SERRI ritiene perfettamente logico che ciascun Sottosegretario continui ad occuparsi di cooperazione nell'area di propria competenza, purchè il Sottosegretario delegato alla cooperazione sia delegato anche per quelle aree in cui si concentra l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia. Acconsente a sopprimere dall'emendamento 7.34 le parole «con decreto».

Il senatore ANDREOTTI precisa che però la firma degli atti dovrà restare solo al Sottosegretario per la cooperazione.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 7.34 con la modifica accolta dal proponente: è approvato.

Il sottosegretario SERRI dichiara di ritirare l'emendamento 7.35.

Il senatore BEDIN dichiara di ritirare l'emendamento 7.26.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 7.40 con le modifiche accolte dal proponente: è approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 e 7.31.

Il sottosegretario SERRI ribadisce l'intenzione di ritirare l'emendamento 7.36.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'articolo 7 nel testo emendato: è approvato.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore PIANETTA dichiara di ritirare l'emendamento 8.3.

Il presidente MIGONE dichiara di far propri gli emendamenti 8.2, 8.5 e 8.6 al fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti.

Il relatore BOCO si dichiara favorevole all'emendamento 8.1 perché apporta un contributo di chiarezza, e anche all'emendamento 8.2 in esso ricompreso. Si dichiara contrario agli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e 8.0.1.

Il sottosegretario SERRI concorda con i pareri del Relatore e chiede di ritirare l'emendamento 8.0.1, in quanto il CIPE è stato riorganizzato e questa proposta non corrisponde più all'attuale sistema.

Il senatore PORCARI chiede che nel testo dell'emendamento 8.1 sia invertito l'ordine fra il Ministro del tesoro e il Ministro degli affari esteri e che sia motivato il parere contrario all'emendamento 8.4.

Il sottosegretario SERRI propone che l'emendamento 8.4 sia considerato aggiuntivo nel senso di non sostituire le Commissioni al Consiglio dei Ministri ma di aggiungerle. Precisa inoltre che la precedenza del Ministro del tesoro si giustifica perché si tratta di competenza primaria per la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

Il relatore BOCO concorda con la proposta di modifica dell'emendamento 8.4, che anzi in questa nuova formulazione si ricollegerebbe

più correttamente a quanto già approvato per il comma 2 dell'articolo 6.

Il senatore PIANETTA accetta la modifica.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti l'emendamento 8.1 che risulta approvato ed assorbe l'emendamento 8.2 e l'emendamento 8.4 con la modifica accettata dal presentatore, che risulta approvato. Pone ai voti gli emendamenti 8.5 e 8.6 che risultano respinti. Pone infine ai voti l'articolo 8 nel testo modificato: è approvato.

Il senatore PIANETTA dichiara di ritirare l'emendamento 8.0.1 riservandosi un ulteriore approfondimento.

Si passa all'articolo 9.

Il relatore BOCO presenta un emendamento interamente sostitutivo che recepisce sostanzialmente l'emendamento 9.1 e parzialmente il 9.2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Competenze del Parlamento)

Le Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro, esprimono parere obbligatorio sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di modifica annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dall'invio; tale parere, accompagnato da una relazione, viene trasmesso all'Assemblea, che, entro sessanta giorni, può iscrivere la relazione all'ordine del giorno e votare atti di indirizzo al Governo. Scaduto tale termine i documenti si intendono approvati.».

9.4

IL RELATORE

Esprime comunque parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre si dichiara contrario all'emendamento 9.3.

Il sottosegretario SERRI rileva innanzitutto una impropria sovrapposizione fra il documento di indirizzo politico triennale e gli aggiornamenti di scorrimento annuale, atti che necessitano diversi tempi e diversi approfondimenti. Per il documento annuale non ritiene praticabile la scansione temporale proposta. Concorda con i pareri del Relatore sugli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre ritiene utile l'emendamento 9.3 in quanto la procedura del silenzio-assenso non è adeguata a questo tipo di atto parlamentare.

Il senatore PORCARI si dichiara senz'altro contrario al silenzio-assenso su documenti che comportano spese di tale entità, ritenendo che ciò depauperi i poteri del Parlamento sottoposto a ghigliottine temporali.

Il presidente MIGONE concorda con le perplessità sollevate e propone di eliminare l'ultimo periodo dell'emendamento 9.4.

Il senatore BEDIN chiarisce che ha presentato l'emendamento 9.3 proprio per dare un contenuto serio all'intervento di controllo del Parlamento. D'altro lato non ritiene che la Commissione stia seguendo una linea coerente, dopo aver previsto la competenza di una commissione speciale è arrivata oggi a proporre addirittura di sottomettere all'Assemblea quei documenti che fatalmente si disperderebbero in un'Aula deserta: propone quindi di separare le previsioni in due commi diversi lasciando chiaramente l'esame dei documenti alle Commissioni e per il solo documento triennale un'eventuale discussione in Assemblea. Insiste inoltre per aumentare il termine per l'espressione del parere almeno a sei settimane e segnala che potrebbero sorgere difficoltà nell'eventualità che i due rami del Parlamento esprimano indirizzi diversi.

Il relatore BOCO, rettificando il parere precedentemente espresso sull'emendamento 9.3, rinuncia al meccanismo del silenzio-assenso e quindi accetta la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 9. Ritiene utile differenziare i termini temporali a seconda dei due tipi di documento. Peraltro dopo un'attenta riflessione ritira l'emendamento 9.4 e preferisce sottoporre alla Commissione il testo originario dell'articolo 9, senza l'ultimo periodo. A questo si potrà eventualmente aggiungere un altro comma che preveda separatamente le competenze dell'Assemblea.

Il presidente MIGONE concorda con le obiezioni emerse perché, seppure vi sia un vantaggio nell'impegnare l'Assemblea su argomenti di importanza per la politica estera, la controindicazione è costituita dal rischio di disperderne la sostanza.

Il sottosegretario SERRI chiede di accantonare la votazione dell'articolo 9 per riformulare gli emendamenti necessari.

La Commissione concorda.

Si passa all'articolo 10.

Il presidente MIGONE illustra l'emendamento 10.2, volto a sostituire interamente l'articolo 10 al fine di evitare l'istituzione di un comitato bicamerale di vigilanza, attribuendo la stessa funzione a una sotto-commissione congiunta creata in ciascun ramo del Parlamento dalle Commissioni competenti in materia di affari esteri e di finanza e tesoro. La *ratio* di tale emendamento è di imporre per legge la costituzione di un organismo che altrimenti dipenderebbe dagli equilibri politici contin-

genti, nonché di prevedere che tale organismo disponga di strutture logistiche ed amministrative appropriate ai suoi compiti.

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario su tale emendamento, come sugli emendamenti 10.4 e 10.5, sostenendo che invaderebbero la sfera riservata alla potestà regolamentare delle due Camere. Peraltro la stessa Commissione, nel parere sul testo unificato, ha criticato l'istituzione di un organismo bicamerale: non si vede dunque chi e come debba esercitare una seria attività di vigilanza sulla cooperazione allo sviluppo.

Il senatore PIANETTA illustra l'emendamento 10.4, il cui scopo è di garantire la partecipazione di tutti i Gruppi all'istituendo comitato bicamerale, elevandone il numero dei membri da otto a venti parlamentari.

Il presidente MIGONE fa proprio l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Russo Spina, ritira l'emendamento 10.2, precedentemente illustrato, e riformula l'emendamento 10.5 nel seguente testo, che recepisce anche i contenuti degli emendamenti 10.2 e 10.3:

«1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro hanno il potere di effettuare ispezioni e monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione, qualora lo ritengano opportuno, e presentano annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati. Esse disporranno di una dotazione di personale adeguata allo svolgimento dei propri compiti.».

Il relatore BOCO, pur essendo tendenzialmente favorevole al testo proposto dal Presidente, ritiene che l'articolo 10, come formulato dal Comitato ristretto, consenta di risolvere in maniera più radicale l'annosa questione degli strumenti a disposizione delle Commissioni parlamentari. Fa poi rilevare che nel parere della Commissione affari costituzionali vi è solo un'osservazione in ordine all'articolo 10, mentre è espresso parere contrario sull'emendamento 10.2 e sull'emendamento 10.5.

Il presidente MIGONE ritiene che l'obiezione della Commissione affari costituzionali sia superabile facendo riferimento non a una sotto-commissione ma alle Commissioni permanenti che sono già istituite dai regolamenti parlamentari.

Il sottosegretario SERRI fa presente che il Governo non ritiene di potersi pronunziare sulle disposizioni riguardanti il controllo parlamentare e che, pertanto, non ha presentato emendamenti all'articolo 10. Si limita perciò a sottolineare l'esigenza di non attribuire a differenti organismi il potere di indirizzo politico e quello di controllo.

La senatrice DE ZULUETA concorda con il Presidente e rileva che le Commissioni permanenti già hanno il potere di esercitare attività di controllo e di vigilanza. Con gli emendamenti proposti dai senatori de-

mocratici di sinistra e dai senatori di Rifondazione comunista si intendeva affrontare unicamente la questione degli strumenti a disposizione delle Commissioni, spesso non adeguati alle loro funzioni.

Il senatore PIANETTA ritira l'emendamento 10.4 e dichiara che voterà a favore dell'emendamento proposto dal Presidente.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si stupisce per il fatto che l'inadeguatezza delle risorse umane a disposizione della Commissione venga rilevata soltanto in relazione al monitoraggio dell'attività di cooperazione. In realtà il Parlamento avrebbe bisogno di ben altri strumenti per poter realmente seguire la politica estera, esercitando un effettivo controllo sull'attività del Governo ed elaborando indirizzi politici sulla base di un'approfondita conoscenza dei problemi.

Il senatore ANDREOTTI concorda con quest'ultimo rilievo del precedente oratore, pur ritenendo che la specificità della cooperazione allo sviluppo richieda che si predisponga una struttura operativa altamente specializzata.

Il senatore BEDIN propone di accantonare anche l'articolo 10, al fine di elaborare un testo che integri le disposizioni degli articoli 9 e 10 definendo compiutamente le competenze del Parlamento.

Il relatore BOCO condivide l'opportunità di una riflessione complessiva sugli articoli 9 e 10, ma si dichiara disponibile a votare il testo proposto dal Presidente, riservandosi di riproporre in Assemblea il testo originario dell'articolo 10, qualora le obiezioni di natura costituzionale rendessero impraticabile la soluzione prefigurata nell'emendamento.

Il presidente MIGONE pone ai voti il nuovo testo dell'emendamento 10.5, da lui proposto, che è interamente sostitutivo dell'articolo 10.

L'emendamento risulta approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281,
2453, 2494, 2781, 2989**

Art. 7.

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.23

PIANETTA

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.24

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I competenti organi (direzioni ed altri uffici) del Ministero degli affari esteri:

a) assistono il Ministro nello svolgimento delle competenze di cui alla presente legge;

b) provvedono ai necessari raccordi con gli organismi multilaterali e con l'Agenzia di cui all'articolo 12;

c) acquisiscono i pareri e gli altri supporti tecnici dalla predetta Agenzia;

d) possono avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati per la realizzazione di studi ricerche ed attività di formazione nelle materie oggetto della presente legge.

4. Per lo svolgimento di funzioni previste dalla presente legge e di altre relative alla cooperazione allo sviluppo, il Ministro può conferire apposite deleghe ad un Sottosegretario di Stato.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'organizzazione del Ministero degli affari esteri viene adeguata ai compiti previsti dalla presente legge e ad altri in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Con decreto del Ministro degli affari esteri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, vengono stabiliti l'organico, le funzioni, i criteri di reclutamento ed il trattamento economico e normativo degli esperti tecnici di sviluppo che assistono il Ministero nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge e di altri in materia di cooperazione allo sviluppo».

7.25

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli Affari Esteri, il quale le delega ad uno dei Sottosegretari di Stato per gli Affari Esteri, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare con decreto la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro Sottosegretario.».

7.34

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro degli Affari Esteri si avvale delle competenti Direzioni Generali geografiche e tematiche e adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi delle leggi n. 400/1988 e n. 59/1997. Si potrà avvalere, oltreché del personale di ruolo, di personale comandato da altre Amministrazioni inclusa l'Agenzia per lo Sviluppo.».

7.35

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di assicurare le proprie funzioni, il Sottosegretario delegato si avvale delle competenti direzioni, uffici ed organi istituzionali del Ministero degli affari esteri».

7.26

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro degli affari esteri si avvale delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi della legge n. 400/88 e n. 59/97. Si può inoltre avvalere, oltreché del personale di ruolo, di altro personale, incluso quello dell'Agenzia per lo Sviluppo. In tal caso, con decreto del Ministro degli affari esteri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento economico e normativo del suddetto personale».

7.40

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si avvale delle direzioni geografiche competenti per la cooperazione bilaterale, della direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria per quanto riguarda la cooperazione multilaterale, nonché degli uffici ed organi istituzionali del Ministero degli affari esteri;».

7.27 MIGONE, CIONI, CORRAO, VOLCIC, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «diplomati e tecnici» aggiungere le parole: «di sua fiducia».

7.28 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «diplomati e tecnici» aggiungere le parole: «compresi due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato».

7.29 PIANETTA

Al comma 4, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.30 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «rapporti» aggiungere la parola: «politici».

7.31 CIONI, MIGONE, CORRAO, VOLCIC, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Il Ministro degli Affari Esteri convoca con cadenza triennale la Conferenza Nazionale sull'APS. La Conferenza ha il compito di formulare raccomandazioni, valutazioni e indicazioni per la preparazione del Documento triennale di indirizzo politico di cui all'articolo 6.».

7.36 IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed in adempimento ad impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo di cui all'articolo 6».

8.1 BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, sostituire le parole da: «cura le relazioni con le banche» fino alle parole: «detti organismi, nonché», con la parola: «assicura».

8.2 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 2.

8.3 PIANETTA

Al comma 2, sostituire le parole: «al Consiglio dei ministri» con: «alle Commissioni parlamentari competenti».

8.4 PIANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro del tesoro ed il Ministro degli esteri stabiliscono» con le seguenti: «Il Ministro degli esteri, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce».

8.5 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Ministro del tesoro ed il Ministro degli esteri definiscono» con le seguenti: «Il Ministro degli esteri, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce».

8.6 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Competenze del CIPE)

Ai fini del coordinamento dell'attività di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con le attività italiane all'estero, la Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

8.0.1

PIANETTA

Art. 9.

Dopo le parole: «entro trenta giorni dall'invio;» aggiungere le seguenti: «tale parere, accompagnato da una relazione, viene trasmesso all'Assemblea, che può iscrivere la relazione all'ordine del giorno e votare atti di indirizzo al Governo».

9.1

PROVERA, TABLADINI

Sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

9.2

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sopprimere le parole: «scaduto tale termine i documenti si intendono approvati».

9.3

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

PIANETTA

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«1. Nell'ambito delle Commissioni competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro di ciascun ramo del parlamento viene istituita una Sottocommissione congiunta con compiti di vigilanza sulle attività di cooperazione allo sviluppo in Italia e nei paesi cooperanti.

2. Essa presenta annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati. La Sottocommissione congiunta disporrà di strutture logistiche ed amministrative appropriate al fine di espletare i compiti assegnati.».

10.2 MIGONE, CIONI, VOLCIC, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI,
CORRAO

Al comma 1, dopo le parole: «Comitato parlamentare permanente di vigilanza», aggiungere le seguenti: «e controllo».

10.3 PROVERA, TABLADINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato sono nominati in numero di dieci senatori e dieci deputati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, al fine di garantire la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari ed in particolare della minoranza».

10.4 PIANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. Il Comitato parlamentare ha poteri di effettuare ispezioni e monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione qualora lo ritenga opportuno. Esso dispone di una dotazione di personale adeguata allo svolgimento dei propri compiti».

10.5 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del presidente della Fondazione Banco di Sicilia (n. 107)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: favorevole)

(L014 078, C06^a, 0015^o)

Il relatore Castellani riferisce sulla proposta di nomina del dottor Salvatore Butera a Presidente della Fondazione Banco di Sicilia proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono in dichiarazione di voto il senatore ROSSI, a giudizio del quale non è opportuno procedere alla nomina prima di aver indagato approfonditamente le cause del dissesto finanziario del Banco di Sicilia, e il senatore COSTA, il quale preannunzia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia; egli motiva peraltro tale voto favorevole anche con la considerazione che i dirigenti degli istituti di credito meridionale, operando in un contesto economico particolarmente difficile, hanno sempre dimostrato grande sagacia e competenza.

Posta ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di nomina è approvata, risultando 9 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori: ALBERTINI, ANGIUS, BONAVITA, BOSELLO, CASTELLANI Pierluigi, COSTA, DEBENEDETTI, GAMBINI, MONTAGNA, NAPOLI Roberto (in sostituzione del senatore Cimmino), PASQUINI, ROSSI e VENTUCCI.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0029^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore COSTA sottolinea il disagio determinato dal recente orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, la quale ha definito illegittima la modalità di liquidazione trimestrale delle competenze bancarie sullo scoperto di conto corrente, e dal fatto che, in conseguenza di tale pronuncia, sta per aprirsi un enorme contenzioso giudiziario per l'applicazione della sentenza, con efficacia retroattiva. In ragione del possibile, enorme contenzioso, costoso e lacerante per le parti e per il settore creditizio in generale, egli auspica che possa essere introdotta una modifica al Testo Unico bancario volta a rimuovere e risolvere le ragioni di tale contenzioso.

Egli inoltre fa presente che, a suo avviso, stante la natura di «uso e consuetudine» della clausola che ha informato i comportamenti delle aziende bancarie sino ad oggi, la definizione possa avvenire con opportuna modifica legislativa che, in omaggio al principio della trasparenza, fissi quanto segue: che in avvenire i rapporti di conto corrente siano regolati con tasso (onnicomprensivo) annuale ed in funzione di data coincidente con la valuta e che per i rapporti pregressi spieghino efficacia gli usi e le consuetudini fino ad oggi praticati; altrimenti, per evitare l'indebito arricchimento, bisognerebbe dare alle banche la possibilità di calibrare diversamente il tasso per i rapporti pregressi, ferma restando la dimensione dell'onere globale del rapporto di conto.

Su questo argomento e sulla opportunità di affrontarlo e risolverlo in questa sede ha convenuto anche il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel corso dell'audizione svolta per l'indagine conoscitiva sui più recenti sviluppi del sistema bancario. Considerata quindi la natura, la dimensione e la portata di interesse generale di tale questione, nonché la sensibilità manifestata sia dal Ministro del tesoro, sia dallo stesso Presidente Angius, egli auspica che il relatore tenga conto della sollecitazione avanzata, inserendo tra le osservazioni contenute nel parere anche questa questione. Al contempo, egli sollecita anche il sottosegretario a valutare tale delicato aspetto.

Conclude, richiamando l'attenzione del relatore sulla questione della partecipazione dei soci lavoratori dipendenti all'assemblea delle banche popolari: a suo giudizio, occorrerebbe prevedere una disposizione che fissi la quota di presenze dei soci lavoratori dipendenti nell'organo amministrativo in misura proporzionale al rapporto fra il numero dei soci lavoratori e il numero totale dei soci e stabilire

la elezione della quota di riserva di consiglieri di amministrazione con assemblea parziale tra i soci lavoratori.

Il senatore BOSELLO esprime preoccupazione per la disposizione contenuta nello schema di decreto che consente alla Banca d'Italia di erogare direttamente le sanzioni per gli illeciti cosiddetti «bancari», facoltà precedentemente assegnata al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la stessa Autorità di vigilanza. Poiché la procedura precedentemente in vigore non sembrava aver creato eccessivi problemi di tempestività e poiché la disposizione in esame concentra in uno stesso organo funzioni di vigilanza e poteri sanzionatori, egli chiede al relatore ed al rappresentante del Governo un'attenta riflessione su tale specifico punto.

Il relatore PASQUINI condivide l'esigenza di rendere il meccanismo di capitalizzazione degli interessi omogeneo e trasparente, di modo che tali operazioni possono essere messe a confronto sia dai cittadini che dalle imprese, sia dalle stesse banche. Più che la proposta di una modifica normativa, egli sarebbe orientato a sollecitare il Governo a raggiungere l'obiettivo di garantire omogeneità, trasparenza e confrontabilità di tali operazioni. Per quanto riguarda, invece, la questione della partecipazione dei soci lavoratori dipendenti alle assemblee delle banche popolari egli fa presente che tale argomento è già oggetto di esame in sede ministeriale per ciò che concerne le norme sul governo societario delle imprese non quotate. Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Bosello, egli sottolinea che il potere sanzionatorio attribuito direttamente alla Banca d'Italia risponde ad esigenze di tempestività.

Interviene per la replica il sottosegretario PINZA, il quale preannuncia l'accoglimento da parte del Governo della condizione espressa nella bozza di parere del relatore relativa alla determinazione di tempi certi per la emanazione della normativa secondaria prevista nello schema di regolamento. Per quanto riguarda il meccanismo di capitalizzazione degli interessi, egli dichiara che il Governo ha ben presente la rilevanza del problema, così come l'esigenza di dare certezza in un campo così delicato: concorda quindi sulla opportunità di valutare tale questione in modo da superare le incertezze create dal recente orientamento giurisprudenziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,15.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE REFERENTE***(3974) BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - si è concluso l'esame dell'articolo 1.

Il senatore RESCAGLIO illustra il seguente ordine del giorno, con il quale intende impegnare il Governo ad intervenire per assicurare la salvezza del Torrazzo di Cremona:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3974, recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali,

ritenuto che il «Torrazzo» di Cremona, il più alto campanile di muratura del mondo (m. 112.10), necessita di urgenti interventi di restauro conservativo,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per riportare il monumento alla sua antica grandezza, permettendo così ai visitatori di accedervi».

0/3974/1/7

RESCAGLIO

Si tratta della più alta torre campanaria d'Europa, sita fra l'altro in una piazza di grande pregio architettonico, che versa in condizioni di reale pericolo da molti anni, tali da imporre interventi di salvaguardia ormai non più dilazionabili.

Dopo che il relatore MONTICONE ha espresso parere favorevole, il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, concordando con il senatore Rescaglio sulla grande importanza monumentale del Torrazzo.

Il senatore RESCAGLIO non insiste quindi per la votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BISCARDI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5, in parte consequenziali al parere reso dalla Commissione bilancio, sottolineando in particolare l'importanza dell'abrogazione recata dal comma 3-ter dell'emendamento 2.5.

Per assenza del proponente, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 2.10, sottolineando la necessità di potenziare le strutture teatrali nel Mezzogiorno, erogando le somme a ciò necessarie. Nella consapevolezza che il provvedimento in titolo riveste carattere generale, dichiara tuttavia di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo, nel quadro di un'azione di rilancio e di riequilibrio della presenza teatrale nel Mezzogiorno, a tenere particolare conto dell'esigenza di realizzare una struttura integrata a Vibo Valentia.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.9 e 2.8. In assenza dei proponenti, fa altresì proprio e ritira l'emendamento 2.7, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

L'emendamento 2.6 è infine dichiarato decaduto.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3974, recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali,

impegna il Governo

nel quadro delle iniziative per il riequilibrio e per il rilancio della presenza teatrale nel Mezzogiorno, secondo quanto espresso dal Ministro nel corso delle dichiarazioni programmatiche e successivamente ribadito in numerose altre occasioni formali,

a tenere in particolare conto l'esigenza di realizzare una struttura teatrale in Vibo Valentia che aggreghi e potenzi le attività teatrali, musicali e di spettacolo dell'intera provincia».

0/3974/2/7

LOMBARDI SATRIANI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3974, recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali,

impegna il Ministro per i beni e le attività culturali ad intervenire a sostegno dell'Associazione culturale "Centro europeo di Toscolano"».

0/3974/3/7

ASCIUTTI, MONTICONE, BISCARDI

Previo parere favorevole del relatore MONTICONE, il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accogliere i predetti ordini del giorno come raccomandazioni.

I rispettivi presentatori non insistono per la loro votazione.

Il relatore MONTICONE si esprime quindi sugli emendamenti presentati all'articolo 2: il suo avviso è favorevole agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.8 e 2.5; è contrario invece all'emendamento 2.9.

Il sottosegretario D'ANDREA si associa al parere del relatore.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione accoglie l'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 2.9 interviene il senatore BISCARDI, il quale riconosce che il comma 3 rappresenta una disposizione disomogenea rispetto all'impianto del provvedimento; ribadisce tuttavia che si tratta di una norma indispensabile, afferente ad un istituto in diretta correlazione con il Ministero, che non troverebbe collocazione più idonea in altro disegno di legge. Preannuncia pertanto voto contrario sull'emendamento volto a sopprimerlo.

Il senatore ASCIUTTI fa presente di aver presentato l'emendamento 2.9 dal momento che, pur essendo fra i firmatari del disegno di legge, ha sempre dichiarato di non dividerne ogni sua parte ed ha conseguentemente preannunciato la presentazione di specifiche proposte emendative: fra queste, quella soppressiva del comma 3 dell'articolo 2 che, a suo giudizio, rappresenta un inopportuno elemento di squilibrio nel testo e i cui contenuti dovrebbero invece essere trasfusi in un ordine del giorno.

Il senatore BISCARDI riprende brevemente la parola per ribadire l'opportunità che i contenuti del comma 3 vengano mantenuti nel corpo

del disposto legislativo che peraltro, con l'emendamento 2.5, verrebbe altresì arricchito sotto il profilo della disciplina ordinamentale dell'Istituto nazionale per il dramma antico.

Il relatore MONTICONE conferma il parere contrario espresso sull'emendamento 2.9, ritenendo che lo stanziamento ivi disposto in favore dell'Istituto nazionale per il dramma antico abbia carattere di autorizzazione interna.

Anche il sottosegretario D'ANDREA ribadisce l'avviso contrario del Governo, tanto più che la previsione legislativa è indispensabile per avviare le procedure ivi richiamate: a ciò non sarebbe invece sufficiente, rileva, l'accoglimento di un atto di indirizzo.

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.9 risulta respinto. La Commissione accoglie invece, senza discussione, l'emendamento 2.2.

Sull'emendamento 2.8, il senatore BISCARDI preannuncia il proprio voto favorevole, suggerendone peraltro una riformulazione al presentatore Asciutti.

Il senatore ASCIUTTI accoglie l'invito del senatore Biscardi e presenta l'emendamento 2.8 (nuovo testo) che, posto ai voti, risulta accolto. Senza discussione, la Commissione accoglie poi – con separate votazioni – l'emendamento 2.5, nonché l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore BISCARDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Per assenza del proponente l'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto.

Il senatore ASCIUTTI dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.4, 3.6 e 3.5. In assenza dei proponenti, fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Sugli emendamenti all'articolo 3 si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo: il relatore MONTICONE manifesta avviso favorevole sull'emendamento 3.1 la cui approvazione, osserva, precluderebbe la votazione dei restanti emendamenti su cui pertanto non si sofferma; il sottosegretario D'ANDREA si conforma al parere del relatore.

Senza discussione è quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 3.1, con conseguente preclusione degli altri emendamenti riferiti all'articolo 3. Con separata votazione, la Commissione accoglie altresì l'articolo 3, come modificato.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 3.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3. Lo illustra il senatore BISCARDI, il quale si duole peraltro del parere contrario su di esso reso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a tale proposito, osserva infatti che nessun onere pare conseguente alla lettera *a*), mentre alla lettera *c*) è chiaramente specificato che la collaborazione di operatori esterni è subordinata all'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario D'ANDREA, nel prendere atto della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio, conviene che nessun onere sembra conseguire all'emendamento in questione.

A tali considerazioni si associa il relatore MONTICONE. Egli rileva tuttavia che l'articolo appare disomogeneo rispetto all'impianto del provvedimento. Pur condividendone quindi i contenuti, invita il presentatore a ritirarlo onde riaffrontare la questione in una sede più idonea.

Il senatore BISCARDI fa presente di aver presentato l'emendamento 3.0.1 al disegno di legge in esame, benché la sua sede più propria sia senz'altro il disegno di legge recante istituzione di nuovi musei, in considerazione dell'orientamento emerso nel senso di non modificare ulteriormente quel provvedimento, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (ora atto Senato n. 3167-B). Si riserva comunque di riformulare l'emendamento, riproponendo i contenuti dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3167 come accolto in prima lettura dal Senato, anche se ciò comporta la richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio. Del resto, gli appare inopportuno concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna a causa dell'assenza, giustificata da impegni di partito, dei rappresentanti del Gruppo Alleanza Nazionale. Preannuncia altresì che, una volta concluso l'esame del disegno di legge, proporrà di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto con rammarico che la Commissione non è in numero legale per procedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno. Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3974**Art. 2.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «ventennali» con la seguente: «quindicennali».

2.1

BISCARDI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I beneficiari devono restituire l'importo del finanziamento nel termine di dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento, equivalenti all'impegno di destinazione dell'immobile, oggetto delle opere finanziate, a sala teatrale».

2.3

BRIGNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a erogare la somma di lire 10 miliardi alla provincia di Vibo Valentia per la realizzazione in Vibo Valentia di un teatro auditorium che aggregi e potenzi le attività teatrali, musicali e di spettacolo dell'intera provincia».

2.10

LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere il comma 3.

2.9

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 3.

2.6

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

2.4

BRIGNONE

Al comma 3, dopo le parole: «3 miliardi» inserire le seguenti: «per l'anno 1999»; sostituire le parole: «anche a tal fine utilizzando le procedure» con le seguenti: «a tal fine utilizzando le disponibilità del conto speciale»; aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le procedure ivi previste».

2.2

BISCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico» inserire le seguenti: «che dovrà presentare al Parlamento consuntivo dettagliato di quanto speso dei 3 miliardi nei vari anni sino ad estinzione dell'erogazione».

2.8

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma».

2.8 (Nuovo testo)

ASCIUTTI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto”.

3-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è abrogato».

2.5

BISCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare la somma di lire 300 milioni in favore dell'Associazione culturale "Centro europeo di Toscolano"».

2.7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Art. 3.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. È altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 27.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

3.1

BISCARDI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.2

BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.7

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di giovani laureati in beni culturali attualmente disoccupati».

3.3

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «l'utilizzazione di detti lavoratori dovrà essere considerata definitiva laddove si dimostri la loro adeguata produttività consolidata in funzione dell'attività assegnata e svolta».

3.4

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «11 miliardi» con le seguenti: «37.600 milioni».

3.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, dopo le parole: «11 miliardi» inserire le seguenti: «per ogni anno del triennio 1999-2001».

3.5

TONIOLLI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n.352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è premesso il seguente comma:

“01. Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica.”;

b) al comma 1, sono soppressi gli ultimi due periodi;

c) è aggiunto, alla fine, il seguente comma:

“2. Le spese per la promozione culturale e didattica nelle unità pre-
visionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali si intendono comprensive delle spese finalizzate a po-
tenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico, ivi
comprese le attività per la formazione dei docenti. A tal fine gli istituti
dipendenti dal Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, possono avvalersi della collaborazione di operatori esterni.
Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti ad istitu-
zioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o a soggetti privati pre-
scelti sulla base della preparazione specifica e dell'esperienza ma-
turata.”».

3.0.1

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

297ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI SOPRALLUOGHI AL PORTO DI GENOVA E ALL'AEROPORTO DI MALPENSA**(A007 000, C08ª, 0042º)*

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che, secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, ha provveduto ad inoltrare al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione relativa ai sopralluoghi al porto di Genova e all'aeroporto di Malpensa. Ove autorizzati, tali sopralluoghi si svolgeranno rispettivamente nelle giornate di giovedì 8 e giovedì 15 luglio prossimi, in previsione delle quali è necessario che i Gruppi parlamentari indichino i loro rappresentanti nelle due delegazioni (non più di uno per ciascun Gruppo).

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE**(2970) CORTIANA e SARTO. - Disciplina dei voli in zone di montagna**(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disciplina dei voli in zone di montagna**(3821) CONTE ed altri. - Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna**- e petizione n. 317 ad essi attinente**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale il senatore TERRACINI fa presente che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto contiene norme che rischiano di penalizzare in modo ingiustificato l'uso del mezzo aereo per attività diportistica. In particolare, per l'utilizzo dei piccoli

aerei e degli elicotteri in alta montagna ricorda che la Svizzera ha una disciplina assai meno restrittiva. Chiede quindi chiarimenti riguardo ai soggetti legittimati a rilasciare le autorizzazioni di volo.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale interviene il senatore SARTO, relatore, in sede di replica, ricordando che le autorizzazioni sono rilasciate dalle regioni e dalle province autonome. Fa quindi presente che, effettivamente, il provvedimento fa riferimento a ordinamenti più restrittivi in relazione alle attività riguardanti il volo da diporto come quelli della Francia e della Germania anche perché la proposta di legge annovera tra i suoi obiettivi la salvaguardia della montagna. Sottolinea tuttavia che il punto di equilibrio raggiunto dal Comitato ristretto, soprattutto in relazione alle quote di volo, tiene conto dei diversi interessi in gioco nella materia.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, riferiti al testo unificato, per le ore 12 di mercoledì 30 giugno 1999.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033°)

Il presidente PETRUCCIOLI illustra il provvedimento in esame che interviene in attuazione della legge n. 59 del 1997 per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato per le parti di competenza della Commissione. Dopo aver ricordato che l'attuale articolazione dei Dicasteri dei trasporti e dei lavori pubblici è da tempo oggetto di riflessione, ai fini di una razionalizzazione dell'attività amministrativa, sottolinea come questa Commissione, proprio a partire dalla sua esperienza concreta, possa rappresentare un esempio di riorganizzazione amministrativa nella gestione delle infrastrutture. A tal fine è quindi da sottolineare che la proposta contenuta nello schema di decreto, riguardo alla previsione del Ministero per le infrastrutture va proprio in questa direzione. Nell'ipotesi dello schema di decreto scompare infatti il Ministero dei lavori pubblici che per una parte delle sue funzioni viene accorpato al Ministero delle infrastrutture che si occupa anche dei trasporti e in parte al Ministero dell'ambiente per le materie riguardanti l'assetto del territorio. Appare invece assai poco comprensibile la collo-

cazione dell'attuale Ministero delle comunicazioni nel Dicastero che dovrebbe occuparsi di attività produttive. Le comunicazioni rappresentano infatti un'infrastruttura di rete che deve essere gestita in una visione unitaria con le altre infrastrutture. L'esperienza di questa Commissione, certamente significativa, suggerisce infatti la necessità di una visione unitaria nella gestione di tutte le reti proprio in vista della modernizzazione dell'amministrazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VEDOVATO, dichiarando di condividere le osservazioni del Presidente in merito alla necessità di una gestione unitaria delle strutture a rete – e quindi anche delle reti di telecomunicazione che per loro natura non si differenziano dalle altre reti di comunicazione – gestite dal futuro Ministero delle infrastrutture sottolinea tuttavia la necessità di qualche modifica in relazione all'articolazione di tal Ministero. In particolare ritiene opportuna una integrazione riguardante l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture che dovrebbe acquisire anche il centro di elaborazione dati attualmente gestito dalla Motorizzazione civile.

Il senatore FALOMI dichiara di condividere le osservazioni del Presidente in relazione al Ministero delle infrastrutture soprattutto per la gestione delle reti che, anche per la loro integrazione con il resto dei Paesi europei, debbono essere amministrate in un'ottica unitaria. Le infrastrutture di telecomunicazione non possono del pari essere sottratte a questa necessità e tale visione unitaria non può certo esplicitarsi all'interno di un Ministero come quello delle attività produttive che può tutt'al più occuparsi dei prodotti offerti dalle reti stesse. Quella indicata dal Presidente sembra pertanto la strada più coerente da seguire anche per l'esperienza maturata in questa Commissione che opera in un'ottica unitaria rispetto a tutte le reti di comunicazione.

Il senatore LO CURZIO, dopo aver sottolineato come un riaccorpamento dei Ministeri e una loro riorganizzazione debba essere giudicata favorevolmente anche al fine di un risparmio di risorse umane ed economiche, dichiara di condividere le osservazioni del relatore soprattutto in relazione alle reti di telecomunicazione che certamente debbono essere ricomprese nella gestione delle infrastrutture.

Il senatore TERRACINI, nell'auspicare un ammodernamento dell'amministrazione centrale dello Stato ormai non più rinviabile, esprime tuttavia la preoccupazione che lo schema di decreto possa nascondere un'operazione di facciata che rischia addirittura di penalizzare l'attività amministrativa. Invita pertanto ad una attenta riflessione sulle scelte da operare in una materia tanto delicata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

267ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0121ª)

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato al termine della seduta di ieri, non si è potuto riunire essendo stata sconvocata la stessa seduta di Commissione, informa la Commissione sugli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno per la prossima settimana, precisando preliminarmente che verranno iscritti tutti gli argomenti già inclusi nell'ordine del giorno relativo alla settimana in corso, tenuto altresì conto che è *in itinere* l'esame del decreto legge n. 154 del 1999 (in materia di fermo bellico di pesca) e che il termine per la emissione del parere sulla proposta governativa in materia di piano agrumicolo scade giovedì 24 giugno.

Informa altresì che, anche a seguito di una iniziativa assunta con una lettera inviata alla Presidenza del Senato per segnalare l'esigenza che il Parlamento si esprima, in tutte le sedi competenti, sullo schema di riorganizzazione dei Ministeri, la Commissione agricoltura è stata chiamata a formulare osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà concludere il proprio esame entro il 15 luglio: pertanto anche tale provvedimento, tenuto conto dei tempi di esame, verrà iscritto all'ordine del giorno.

Informa inoltre che sono stati assegnati, in sede deliberante, tre disegni di legge di cui uno, in materia di strade del vino, in terza lettura e altri due disegni di legge (A.S. 4032 in favore di aziende agricole dan-

neggiate da organismi nocivi e A.S. 4072 in materia di disciplina sulla riproduzione animale) già approvati dall'altro ramo del Parlamento in sede deliberante: propone pertanto, anche al fine di attivare tempestivamente la richiesta di parere alle Commissioni competenti, di iscrivere tali provvedimenti all'ordine del giorno, unitamente al seguito della discussione dell'A.S. 3832 (al quale risultano presentati numerosi emendamenti), ferma restando l'esigenza di accelerare l'*iter* dell'A.S. 4065 (di conversione del citato decreto-legge n. 154) e di concludere l'esame della proposta in materia di agrumicoltura.

Informa inoltre che è prevista alle ore 14,30 di martedì 22 giugno, la convocazione del Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in materia di Fondo di solidarietà nazionale (nel quale è in corso l'esame della proposta di testo unificato avanzata dal relatore).

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto altresì dei concomitanti impegni politici di molti Gruppi parlamentari e tenuto conto che non è stato possibile raggiungere il *quorum* richiesto per il seguito dell'esame della proposta in materia di agrumicoltura, propone di rinviare alle sedute da convocare per la prossima settimana il seguito degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

246ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra dei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. – *Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo*

(4085) BIANCO. – *Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei Balcani*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3946, 3951, 3972, 4019 e 4061, congiunzione con il disegno di legge n. 4085. Esame del disegno di legge n. 4085, congiunzione con i disegni di legge 3946, 3951, 3972, 4019, 4061 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 3946, 3951, 3972, 4019 e 4061 sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI illustra il contenuto del disegno di legge n. 4085, precisando che esso prevede l'attribuzione di un contributo ai comuni delle regioni dell'Adriatico in cui le attività turistiche hanno registrato conseguenze negative derivanti dagli eventi bellici dei Balcani.

Propone di proseguire l'esame di tale disegno di legge congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il presidente CAPONI comunica, successivamente, che sugli aspetti concernenti la copertura finanziaria del testo unificato da lui predisposto e sui relativi emendamenti è necessario acquisire il parere della Commissione bilancio. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

(2817) GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa

(3130) DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il senatore MACONI dichiara, alla luce degli orientamenti esposti dal relatore nel corso della precedente seduta, di ritirare l'emendamento 1.12 (nuovo testo), riferito al disegno di legge n. 3130, assunto come testo base.

Il relatore GAMBINI, dopo aver ricordato di aver illustrato i propri emendamenti all'articolo 1, propone di proseguire l'esame in una prossima seduta per consentire al senatore Mungari di completare l'illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 468)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266: esame e rinvio)
(R139 b00, C10^a, 0015^o)

Il relatore CAZZARO riferisce sullo schema di regolamento in titolo ricordando che l'articolo 17 della legge n. 266 del 1997, tenendo conto delle osservazioni degli organi dell'Unione europea, ha modificato le disposizioni concernenti la promozione e lo sviluppo di piccole e medie

imprese cooperative di produzione e lavoro. Sul successivo schema di provvedimento adottato dal Ministero dell'industria sono state formulate osservazioni da parte delle Commissioni parlamentari, che vengono recepite nello schema di regolamento ora all'esame.

Precisa che l'unica osservazione non recepita nel testo è quella che suggerisce di non limitare le agevolazioni di cui al Titolo II al solo settore della produzione lavoro, ma di estenderle anche agli altri settori della cooperazione.

Illustra, quindi, il contenuto del provvedimento, nel quale si stabilisce, al Titolo I, la prosecuzione della operatività del fondo di rotazione per la cooperazione, le modalità di alimentazione finanziaria del medesimo fondo, una riserva di finanziamento per le cooperative sociali, i requisiti e le modalità di finanziamento dei progetti. Nel Titolo II si prevede la prosecuzione del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge n. 49 del 1985, il rinvio della determinazione dei criteri di sottoscrizione delle quote di capitale ad un decreto del Ministro dell'industria e le modalità di partecipazione del Ministero dell'industria al capitale sociale.

In considerazione del rilevante valore del provvedimento in titolo, che consentirà la prosecuzione della operatività di meccanismi legislativi che hanno fornito un contributo positivo alla lotta contro la disoccupazione e prendendo atto dell'accoglimento delle osservazioni già formulate nei precedenti pareri parlamentari, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento in esame.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le valutazioni del relatore sottolineando la rilevanza e l'utilità delle norme che si intendono adottare. Segnala che il provvedimento è molto atteso dai soggetti interessati.

Su proposta del presidente CAPONI il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito dell'esame e rinvio)

(R144 003, C10ª, 0006ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare pienamente con quanto osservato dal senatore Gambini nella relazione svolta sullo schema di decreto legislativo in titolo. Non ha obiezioni, in particolare, sul rilievo concernente l'articolo 1, comma 2, del testo proposto.

Su proposta del relatore GAMBINI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 9,05.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1397-B) MEDURI ed altri. – *Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE il quale, nel richiamarsi alle considerazioni svolte in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo in sede referente, propone di adottare come testo base quello risultante dagli emendamenti approvati in quella sede al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore COSTA esprime il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione che rende giustizia ad una meritevole categoria di farmacisti i quali, va ricordato, hanno accettato gestioni provvisorie di sedi il più delle volte sgradite ad altri colleghi e sono stati danneggiati dalla prolungata inerzia delle regioni nell'espletamento dei concorsi.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Non essendo presentati emendamenti, avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1 del testo proposto dal relatore.

Il senatore CAMPUS, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, coglie l'occasione per rivolgere al rappresentante del Governo un pressante invito affinché l'Esecutivo si impegni per l'espletamento dei concorsi, anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.

L'articolo 1, posto ai voti, previa verifica del numero legale, è approvato.

L'articolo 2 del testo proposto dal relatore, posto ai voti, è altresì approvato.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore MEDURI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, esprime vivo apprezzamento per l'impegno della Commissione e chiede l'impegno del Governo affinché l'*iter* del provvedimento possa essere rapidamente concluso dalla Camera dei deputati senza un nuovo stravolgimento del testo così come era avvenuto in prima lettura.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia rilevando l'equilibrio del testo formulato dalla Commissione, che riprende l'originaria impostazione del testo approvato dal Senato in prima lettura.

Il senatore DI ORIO annuncia il voto favorevole dei Democratici di Sinistra, sottolineando nel contempo la necessità di una normativa organica che razionalizzi la disciplina dell'esercizio farmaceutico.

Il senatore Baldassare LAURIA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici europei per la Repubblica, si associa all'auspicio del senatore Meduri per una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati.

Concorda il senatore ZILIO che annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare.

Il presidente CARELLA, nel dichiarare voto favorevole al disegno di legge, sottolinea peraltro come ogni volta che il Parlamento deve intervenire con normative di sanatoria e di deroga, ciò significa che vi sono altre branche dell'apparato pubblico che non hanno adempiuto ai loro compiti istituzionali.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO, dopo aver rivolto un ringraziamento alla Commissione per l'impegno profuso, osserva come, pur condividendo in generale le osservazioni del presidente Carella, il provvedimento in esame non risponda solo ad un criterio di sanatoria o di deroga ma anche ad una logica di equità e di giustizia.

Egli assicura comunque che il Governo si adopererà non solo per assicurare un rapido *iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati, ma anche per porre fine alla ormai decennale inerzia delle regioni nell'espletamento dei concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche.

Il disegno di legge n. 1397-B, posto ai voti nel suo complesso, è approvato.

La seduta termina alle ore 9,25.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1397-B

Art. 1.

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48.

3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 2.

1. Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro 60 giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non

indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.

2. Le sedi farmaceutiche eventualmente rese disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

322^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la Sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4071) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sul provvedimento in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 1999, volto a prorogare al 31 dicembre dell'anno in corso la deroga già disposta più volte al livello minimo di ossigeno disciolto nelle acque marine affinché sia consentita la balneazione. La deroga, come è noto, riguarda le acque dell'Adriatico le quali, sia per via del fenomeno dell'eutrofizzazione sia per condizioni ambientali e climatiche del tutto naturali, presentano livelli di ossigeno disciolto piuttosto bassi. È comunque stato accertato che la deroga ai livelli minimi stabiliti in sede europea non comporta alcun rischio per la salute umana. In considerazione, pertanto, di ragioni di ordine economico e sociale, invita la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore VELTRI – dopo aver colto l'occasione per invitare il presidente Giovanelli a programmare i lavori della Commissione in modo da poter procedere ad un esame sufficientemente approfondito del provvedimento di riordino dei Ministeri, sul quale la Commissione stessa è chiamata ad esprimere osservazioni – preannuncia che i senatori del

Gruppo DS non presenteranno emendamenti al provvedimento in titolo, in modo da consentirne una rapida approvazione.

Il senatore RIZZI rileva come le acque dell'Adriatico – lungi dall'essere innocue per la salute umana – provochino frequenti arrossamenti e dermatiti da contatto. Il provvedimento d'urgenza è dettato esclusivamente da ragioni di carattere economico-sociale, ed in particolare dall'intento di tutelare l'industria turistica romagnola.

Viene chiusa la discussione generale.

Il presidente GIOVANELLI osserva come il provvedimento in titolo non possa che essere approvato con scarsa soddisfazione, anche se, per la verità, non sembra che il basso livello di ossigeno disciolto nelle acque dell'Adriatico provochi rilevanti effetti sulla salute umana. Certo, le acque in questione non sono particolarmente attraenti, ma non sono comunque state segnalate conseguenze derivanti specificamente da quel parametro. D'altra parte, è a tutti noto come il mare Adriatico abbia una sua specificità e sia stato considerato alla stregua di una delle grandi emergenze ambientali dell'Europa. Qualcosa si è già fatto per migliorare la qualità delle acque, come la riduzione del fosforo nei detersivi, ma altri provvedimenti importanti devono ancora essere adottati. Non v'è dubbio che siano le note ragioni economico-sociali a giustificare il provvedimento, ma si può affermare tranquillamente che tali ragioni non sarebbero sufficienti se fosse concreto il rischio di danni alla salute. Ribadisce pertanto l'invito ad approvare senza modifiche il disegno di legge.

Replica agli intervenuti il sottosegretario di Stato BETTONI BRANDANI, che giustifica la ripetuta proroga con l'esistenza di una disciplina di legge che prevede il parametro dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione: laddove gli sviluppi in sede europea dovessero condurre – come pare orientamento diffuso della Commissione europea – a prescindere da tale parametro per il futuro, si potrebbe superare la necessità di queste periodiche proroghe annuali. Del resto, l'esistenza di tale parametro, pur giudicata rilevante ai fini ambientali, non pare avere alcuna ricaduta di tipo sanitario, come dimostrato anche da recenti studi sulla sorveglianza algale; anzi, i fenomeni eutrofici appaiono riconducibili anche ad eziologie di tipo non naturale, come l'uso dei nitrati in agricoltura e lo sversamento di acque di depurazione e di reflui provenienti da grandi agglomerati urbani: a rimediare a tali fenomeni provvederà l'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato, su proposta del Presidente, per le ore 12 di domani, venerdì 18 giugno 1999.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante: «Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 461)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

(R144 003, C13^a, 0006^o)

Il relatore CONTE illustra lo schema di decreto in titolo, che è volto ad applicare al campo produttivo ed alle emissioni da esso derivanti un nuovo modello procedimentale amministrativo, incentrato sull'autorizzazione ambientale integrata; il coinvolgimento di più livelli istituzionali, ai fini della prevenzione e riduzione dell'inquinamento, dovrebbe contribuire sia ad indirizzare il mercato e gli investimenti in direzione dello sviluppo sostenibile, sia a diffondere una cultura dell'informazione ambientale che si valga anche della messa a disposizione del pubblico dei risultati dei controlli effettuati.

Già attualmente, molte imprese investono circa il 3 per cento del fatturato in iniziative di protezione ambientale, che però coinvolgono soprattutto i grandi gruppi industriali: dall'incremento di tali investimenti – ma anche dalla loro generalizzazione a tutto il sistema produttivo, mediante adeguati incentivi alle piccole e medie imprese – può scaturire un innalzamento della qualità ambientale dei prodotti, che soddisfi la crescente domanda dell'utenza nei confronti di beni dotati di marchi ambientali.

Il recepimento della direttiva comunitaria soffre della limitazione ai soli impianti esistenti, mentre per i nuovi impianti (o per le modifiche sostanziali di quelli esistenti) si è scelto di attendere il testo legislativo *in itinere* sulla valutazione di impatto ambientale: un approccio differenziato di tal genere ha destato le perplessità delle regioni ed occorrerebbe che il Governo ne spiegasse la *ratio* in Commissione. Considerato che l'autorità individuata per il procedimento autorizzatorio dovrebbe coincidere con quella competente per la valutazione di impatto ambientale, il fatto che molte regioni non siano attualmente in condizione di assolvere tali funzioni impone un conferimento di risorse adeguato alle nuove funzioni e, probabilmente, anche un meccanismo di salvaguardia dell'operatività del procedimento nella fase iniziale.

L'autorizzazione all'esercizio degli impianti industriali avviene in modo integrato quando si opera una valutazione complessiva di tutti gli elementi inquinanti, evitando così il trasferimento del costo ambientale da un settore ad un altro (tra i molteplici danni che possono essere oggetto del medesimo processo produttivo, come quelli sul suolo, sull'aria o riguardanti il rumore): ciò garantisce un rapporto tra stabilimento produttivo e luogo nel quale esso si colloca, assicurando l'unicità dell'intervento mediante la fissazione di valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili. Si impone, però, la sostituzione, con la predetta autorizzazione integrata, di tutti gli altri pareri, nulla osta e visti esistenti in materia: ciò potrà avvenire soltanto prevedendo un'apposita

norma finale abrogativa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con lo schema di decreto in titolo.

Ulteriori disposizioni escludono le diluizioni nella valutazione dei dati, impongono la natura contestuale e non successiva della bonifica dei siti industriali, contemplanò la possibilità di misurazioni supplementari più rigorose; la previsione di un rinnovo quinquennale dell'autorizzazione – fatte salve revisioni *medio tempore* rese necessarie da innovazioni produttive – non dovrebbe impedire una reale semplificazione procedimentale, nella quale si eliminino le incombenze meramente burocratiche gravanti sulle imprese (i cui termini per la presentazione della domanda andrebbero anzi estesi). Dopo aver dato conto dell'apparato sanzionatorio, delle norme sull'inventario delle emissioni da parte dell'ANPA, nonché della fase transitoria e delle spese in capo al gestore degli impianti, il Relatore conclude auspicando il coinvolgimento dei Ministeri dell'industria e dell'università e della ricerca scientifica, nella realizzazione di quel sistema integrato di innovazione tecnologica che rappresenta il nuovo orizzonte nel quale si muove l'elaborazione europea in materia.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,15.

323^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» (n. 460)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C13^a, 0004^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RESCAGLIO rileva innanzitutto come l'attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente chiami in causa

tante realtà: in particolare, vengono coinvolti i comuni, il che lascia intravedere non poche difficoltà per gli enti locali di ridotte dimensioni, che saranno chiamati ad attuare – per la parte di competenza – misure che involgono questioni di grandissimo rilievo. Si pensi, ad esempio, ai problemi creati, sul piano delle emissioni inquinanti, dall'attività agricola nelle aree adiacenti il fiume Po, ove sono state registrate numerose forme tumorali piuttosto rare. In tale contesto particolare importanza assume l'informazione, ed a tal fine lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti locali vengono incaricati, con l'articolo 11 dello schema di decreto, di fornire al pubblico informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente. È prevedibile che i piccoli comuni si organizzino, in modo da porsi in grado di far fronte a compiti così gravosi. Si sofferma quindi brevemente sull'articolato dello schema di decreto, osservando in particolare come quanto indicato nell'articolo 2 si presti ad entrare a far parte dei programmi didattici scolastici mentre, per ciò che concerne l'articolo 4, il riferimento alle modalità appare piuttosto generico. Quanto poi all'articolo 8, comma 6, non vi è dubbio che sia opportuno procedere a consultazioni in sede europea, in quanto non è pensabile di poter risolvere problemi così rilevanti senza un coinvolgimento generale. In conclusione, lo schema di decreto appare per certi versi convincente, ma i tempi della sua applicazione saranno prevedibilmente piuttosto lunghi; sarà necessario in ogni caso promuovere lo sviluppo di una vera cultura dell'ambiente.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CONTE, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nel dibattito, osserva innanzitutto come il provvedimento in titolo, per la materia trattata, corresse il rischio di essere interpretato come una sommatoria di affermazioni retoriche piuttosto che come un testo normativo volto a fissare i contorni necessari per poter dare il via ad una efficace politica ambientale. Tale rischio è stato scongiurato grazie ai profili importanti emersi nel corso della discussione, in un quadro che vede lo sviluppo di una politica di gestione della qualità dell'aria ambiente caratterizzata dal coinvolgimento dei più diversi livelli istituzionali, dei soggetti sociali e dei rappresentanti delle aree interessate. Il ministro Ronchi, dal canto suo, nel suo intervento pronunciato ieri ha dato una risposta positiva in termini di impegni da assolvere. Interessanti sono stati i rilievi del senatore Bortolotto, specie per quanto riguarda la questione delle sostanze inquinanti indicate nello schema. Per altro verso, è stato detto che il provvedimento in esame è piuttosto carente sotto il profilo della fissazione dei termini per l'adozione dei decreti attuativi, mentre altri hanno lamentato la mancata indicazione del Ministro delle comunicazioni, in un quadro caratterizzato dalla crescente importanza delle emissioni provocate dal traffico, compreso quello aereo. In conclusione, chiede di essere incaricato di redigere un parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

Il presidente GIOVANELLI avverte che si passerà alla votazione della proposta di dare mandato al relatore di predisporre un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore RIZZI, intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che lo schema di decreto appare ispirato da buone intenzioni, ma è sicuramente insufficiente rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare, vengono addossati alla burocrazia carichi di lavoro e compiti che sarà arduo attuare, soprattutto in un quadro contraddistinto dalla carenza dei controlli. È significativo al riguardo che lo stesso senatore Bortolotto abbia ieri vivacemente criticato il provvedimento, che per molti versi non sembra del tutto in linea con la direttiva comunitaria da attuare. È invece sbagliato ritenere che lo Stato debba procedere con cautela nel delegare compiti alle regioni, dal momento che queste ultime devono essere responsabilizzate, dando loro la possibilità di operare in tutti i settori attribuiti alla loro competenza dalle leggi dello Stato.

In conclusione, i senatori del Gruppo di Forza Italia esprimeranno un voto contrario in considerazione del fatto che manca un'indicazione chiara delle competenze, le quali appaiono generalizzate a molti livelli, non essendo stato esplicitato quali siano le competenze dei singoli ministeri – come il Ministero delle comunicazioni – in presenza di gravi fenomeni di inquinamento come quelli registrati nella zona della Malpensa; lo schema di decreto, inoltre, darà luogo ad un incremento del fenomeno della burocratizzazione mentre delega ancora una volta al ministro competente la definizione dei parametri di riferimento, senza fissare chiaramente i termini per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTI annuncia che voterà a favore della proposta di dare mandato al relatore di esprimere un parere favorevole con osservazioni, anche in considerazione del fatto che il ministro Ronchi ha chiarito come sulle questioni che destano le maggiori perplessità ci si sia dovuti muovere negli angusti ambiti fissati dalla direttiva comunitaria. Così, in effetti, la mancanza di termini per l'adozione di decreti ministeriali si deve al fatto che devono ancora essere emanate alcune direttive di dettaglio mentre, per ciò che concerne il ridotto numero delle sostanze inquinanti, si è dovuto far riferimento a quanto indicato dalla direttiva. È evidente allora che probabilmente occorrerebbe intervenire in modo più incisivo nella fase di predisposizione delle direttive. Sarà comunque opportuno esplicitare nel parere che l'elenco delle sostanze in questione è insufficiente, che desta perplessità l'abrogazione di norme non ancora attuate, mentre sarebbe opportuno auspicare che i decreti ministeriali vengano adottati in tempi accettabili.

Il senatore MAGGI annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale, nella considerazione che troppo spesso si ha l'impressione che per giustificare l'adozione di testi normativi discutibili ci si nasconda dietro gli obblighi posti dall'appartenenza all'Unione europea, il che però non dovrebbe voler dire che si devono accettare acriticamen-

te tutte le indicazioni contenute negli atti comunitari, senza una univoca interpretazione di esse. È significativo al riguardo che lo stesso relatore abbia valutato positivamente il provvedimento essenzialmente per i suoi intenti condivisibili, più che per le disposizioni contenute. Desta poi perplessità che alle regioni, ai comuni ed agli enti locali vengano attribuiti compiti gravosi in mancanza delle necessarie strumentazioni e di adeguati finanziamenti.

Il senatore COLLA, in considerazione delle argomentazioni svolte, annuncia che esprimerà un voto contrario.

Il presidente GIOVANELLI, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra, invita il relatore a far presente, nel parere, che con l'articolo 4 dello schema si conferisce al Ministro dell'ambiente una delega troppo ampia, che andrebbe pertanto circoscritta.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, la proposta di dar mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

*SULLA DOTAZIONE DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
(A007 000, C34ª, 0016ª)*

Il presidente TOMASSINI riferisce che l'Ufficio di Presidenza, testé conclusosi, ha affrontato il problema della continuità dell'apporto dei «collaboratori esterni», alla luce della intervenuta proroga da parte del Senato del termine per la conclusione dei lavori della Commissione. Ricorda, in proposito, di avere comunicato alla Commissione di inchiesta, il 3 dicembre scorso, che il Collegio dei Senatori Questori aveva favorevolmente deliberato sulle richieste di collaborazioni esterne a suo tempo avanzate e che il finanziamento per tale apporto collaborativo plurimo era stato limitato al 31 dicembre del 1998. Rammenta altresì che, successivamente, in un incontro intervenuto tra il Presidente del Senato ed i Presidenti delle Commissioni di inchiesta attualmente operanti, aveva fatto presente come l'Ufficio di Presidenza della Commissione medesima, il 17 dicembre 1998, avesse deliberato di avvalersi dell'apporto dei collaboratori esterni «fino al compimento dei lavori dell'inchiesta in corso». Di ciò dette conto nella seduta del 25 febbraio 1999 e, successivamente, il Collegio dei Questori dispose gli ulteriori stanziamenti allo scopo necessari. Fa quindi presente che dei dodici collaboratori esterni (di cui due componenti del nucleo di Polizia giudiziaria), uno (il dottor Nicola Tomesani) ha cessato la propria collaborazione in quanto il coordinatore di settore (indicatori di gestione e responsabilità gestionale), senatore Papini, ha sostanzialmente concluso il proprio lavoro. Essendo stato differito al 24 giugno 2000 il termine per la conclusione dei lavori dell'inchiesta (con deliberazione del Senato del 26 maggio 1999), ritiene che, alla luce del pronunciamento della Commissione del 17

dicembre scorso, debbano ritenersi automaticamente protratte anche le collaborazioni sopra riferite.

Su ciò ha concordato l'Ufficio di Presidenza.

Aggiunge inoltre che è stata riscontrata anche la necessità di attivare la collaborazione di un magistrato, già a suo tempo prospettata. A tale proposito, riservandosi di comunicare il nominativo del nuovo collaboratore, ha proposto che la Commissione si doti di tale prestazione nelle modalità che saranno in prosieguo definite.

Anche su ciò l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha espresso avviso favorevole.

Senza dibattito, la Commissione di inchiesta prende atto, concordando.

SULLA INCHIESTA GIUDIZIARIA CONCERNENTE UN TRAPIANTO DI ORGANO

(A007 000, C34^a, 0016^o)

Il presidente TOMASSINI comunica che, in ordine alla inchiesta attivata dalla magistratura su un caso di trapianto di organo, cui la stampa ha dato particolare risalto, l'Ufficio di Presidenza ha verificato se sussistano profili di competenza che interessino l'attività della Commissione. Anche il senatore Giovanni Bruni gli ha, in merito, sottoposto per iscritto taluni quesiti.

Precisa poi che il caso in considerazione ha preso le mosse da una indagine specifica attivata su un singolo episodio dalla Procura della Repubblica di Torino. Contatti attivati dall'Ufficio di segreteria della Commissione con la Procura della Repubblica di Torino hanno consentito di registrare innanzitutto la piena disponibilità dei magistrati inquirenti a fornire, anche attraverso l'intervento in Commissione, all'organismo di inchiesta parlamentare ogni informazione utile alla attività di istituto della Commissione medesima. L'indagine della magistratura torinese comunque ruota solamente attorno al singolo caso specifico indagato.

Rispetto alle varie ipotesi formulabili in materia (ritenere che il quadro non offra elementi per iniziative specifiche; ovvero giudicare opportuno procedere alla audizione del magistrato inquirente; oppure adottare iniziative finalizzate all'approfondimento dei problemi relativi ai trapianti ed all'accertamento di eventuali responsabilità) l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che non risulta necessario procedere alla audizione del magistrato inquirente e che non sussistono presupposti per attivare iniziative autonome da parte della Commissione medesima sulla materia oggetto di inchiesta giudiziaria.

Prende atto la Commissione.

Il Presidente Tomassini comunica inoltre che, sempre in seno all'Ufficio di Presidenza, il senatore Di Orio, facendo riferimento a dichiarazioni dello stesso Presidente sul tema apparse sulla stampa, ha richiamato l'attenzione sulle modalità attraverso le quali deve operare la Commissione di inchiesta: non si può cioè apprendere dai mezzi di comunicazione che la Commissione medesima ha in programma lo svolgi-

mento di nuove indagini. Pertanto, per evitare situazioni di disagio, prima di attivare contatti con la stampa, debbono intervenire deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione stessa.

Il presidente TOMASSINI, dopo avere ricordato che in argomento sono intervenuti in seno all'Ufficio di Presidenza – come puntualizzato nell'apposito verbale – i senatori Pianetta e Monteleone, esprime rammarico per la deformazione che del suo pensiero è stata praticata, atteso che è assolutamente estraneo ai propri intendimenti scavalcare la Commissione o comunque non rispettare gli ambiti di competenza dell'organo collegiale, come risulta dai testi – di cui dispone la distribuzione ai commissari – riprodotti dalle agenzie di stampa.

Prende atto la Commissione.

Seguito e conclusione dell'esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione del servizio di emergenza «118» e su altri servizi similari

(Approvazione dello schema di relazione)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI ricorda che lo schema di relazione in titolo è stato oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare di inchiesta nelle sedute del 29 luglio, 16 settembre e 26 novembre dello scorso anno. Informa pure che il testo dello schema di relazione sullo stato di attuazione dei servizi di emergenza «118» e su altri servizi similari, predisposto dal senatore De Anna, è stato depositato presso la Commissione e distribuito agli onorevoli Commissari.

Il senatore DE ANNA, richiamando le considerazioni in precedenza svolte, sottolinea che il 70-80 per cento dei casi di malasanità vengano imputati alla modalità di gestione dei servizi di emergenza. Dà quindi ampiamente conto delle varie parti dello schema di relazione: in particolare illustra la normativa vigente in materia, lo stato di attuazione dei servizi di emergenza, i risultati definitivi dell'indagine svolta dalla Federazione Italiana di Medicina di Urgenza (presentati durante l'audizione del 26 novembre scorso), i dati risultanti dal progetto «Sistema di emergenza sanitaria» predisposto dal Dipartimento della programmazione del Ministero della Sanità, l'aggiornamento sullo stato di attivazione delle centrali operative «118», il censimento nazionale delle strutture e della organizzazione dei servizi di medicina di urgenza (curato dalla Federazione Italiana di Medicina di Urgenza), il progetto operativo del macrosistema emergenza sanitaria «118» della Regione Puglia, i risultati dell'intesa Stato-Regioni sulla rete dell'emergenza-urgenze, di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 (s.n.), nonché le proposte in tema di realizzazione e gestione di centrali operative del sistema regionale «118».

Conclude esprimendo il proprio ringraziamento ai colleghi componenti del Gruppo di lavoro per la collaborazione prestata nonché ai consulenti che hanno coadiuvato la Commissione.

Il presidente TOMASSINI si compiace per il lavoro svolto ed apre il dibattito sulle considerazioni conclusive del senatore De Anna.

Interviene il senatore DI ORIO. Manifesta anzitutto apprezzamento anch'egli per i risultati cui è pervenuto il senatore De Anna, che consentono la disponibilità di dati riguardanti l'insieme del territorio nazionale, particolarmente rilevanti. Ciò colma una lacuna che neppure sedi ministeriali hanno coperto. Dalla relazione, e dai dati che la corredano, emerge come alcune regioni si sono rivelate operose e diligenti mentre altre non denotano altrettanto impegno. Affiora pure una differenziazione tra nord e centro-sud: quest'ultima parte del paese appare arretrata (ad esempio nel campo della formazione) rispetto ai risultati conseguiti al nord. Anche per quanto attiene al settore della rianimazione e dei trapianti di organo sussistono vistose carenze al sud, come pure, per quanto riguarda il comparto V.R.Q. (Verifica Revisione Qualità), poche regioni hanno attivato tale servizio.

Anche il senatore BRUNI si associa al giudizio positivo sul lavoro testé illustrato sottolineando tra l'altro che proprio in ragione della carenza che si registra nella fascia dei radiologi e dei medici della rianimazione sarebbe opportuno approvare una sanatoria rispetto agli operatori tuttora in stato di precarietà.

Il senatore CAMERINI esprime valutazioni positive sul documento all'esame che, per la sua corposità, richiederebbe analisi ulteriori rispetto a quelle possibili nella seduta odierna. L'elaborato mette in evidenza le difformità di sviluppo riscontrabili nel paese, come il senatore Di Orio ha peraltro ampiamente illustrato. Si chiede quindi se tra le varie regioni esista un sistema di comunicazione del sapere ovvero se ogni entità proceda nella propria attività prescindendo dalle altre. Domandatosi poi se, a livello europeo, sussiste un riconoscimento per la specializzazione nella medicina di urgenza, rileva che va approfondito il livello di preparazione del personale infermieristico addetto alle autoambulanze. Circa le centrali operative occorre precisare se la popolazione che ciascuna sottende comprende o no più aziende, come pure andrebbe puntualizzato il livello minimo e massimo di popolazione servita. Fatto presente che in tema di elioambulanze non sempre si registra l'approntamento di adeguate attrezzature (a tacere poi della circostanza che esse non operano nottetempo) andrebbe precisato quale sia, in questo caso, il rapporto costi-benefici.

Ad avviso del senatore MIGNONE la relazione testé illustrata appare così completa e ben illustrata che risulta scontato condividere gli apprezzamenti finora uditi. Circa il divario tra nord e sud auspica che apporti finalizzati a colmare, almeno in parte, tali differenziazioni possano pervenire dalla nuova legge sui trapianti nonché dalle misure di riforma ora all'esame del Consiglio dei Ministri. Sottolinea quindi la inadeguatezza delle strutture universitarie nella preparazione dei medici rianimatori e radiologi. Occorre dunque, in proposito, adottare una linea

più incisiva perché la Università fornisca adeguati strumenti di intervento.

La senatrice DANIELE GALDI prende atto della diversificazione che caratterizza il paese e lamenta che le sedi di pronto soccorso siano poco attrezzate. Occorre che avanzi al riguardo una nuova cultura attraverso la quale recepire che il pronto soccorso è sede fondamentale di impatto per la salvaguardia della salute del malato. A suo parere il lavoro in corso di esame andrebbe presentato alla stampa e commentato alla presenza anche degli assessori regionali alla sanità.

Riprende brevemente la parola il senatore BRUNI per sottolineare come è essenziale pervenire ad una nuova cultura dell'emergenza, come ha sottolineato la senatrice Daniele Galdi, e quindi provvedere ad attrezzare i reparti di pronto soccorso assai meglio di quanto oggi non avvenga, dotandoli di medici adeguatamente formati.

Interviene quindi il presidente TOMASSINI. Sottolinea anzitutto che il lavoro svolto offre una chiara visione del settore in questione, rispetto al quale comparti salienti sono i dipartimenti di emergenza e accettazione, le centrali operative, il completamento dell'atto di intesa, i comitati per l'emergenza, il ruolo - da valorizzare - dei medici di famiglia e dei pediatri del territorio, nonché quello del medico dell'emergenza, la cui figura va meglio definita. Necessità insomma un profondo investimento culturale per cogliere, a vantaggio della salute dei cittadini, le opportunità che dall'indagine svolta sollecita. Conclude comunicando che la relazione preliminare in tema di emergenza, oggi esaminata, sarà inviata al Presidente del Senato, al Ministro della Sanità ed alle Regioni.

Replica agli intervenuti il senatore DE ANNA il quale osserva anzitutto che, in carenza di risorse non si provvede alla attivazione di quanto risulta essenziale nel comparto dei servizi di emergenza. Occorrerebbe in effetti che quantomeno in ogni provincia vi fosse una centrale operativa (ed in particolare condizioni orografiche, anche due). Lo scambio di conoscenze da parte delle regioni dovrebbe essere più intenso mentre, in tema di elioambulanze, per esperienza diretta, può riscontrare che il servizio ha costi molto elevati. Quanto poi ai problemi di specializzazione osserva che, ad esempio, la chirurgia di urgenza non è riconosciuta come specialità e come anche, a livello europeo, sussista in generale una riluttanza a parametrarsi su indirizzi specialistici. È esatto che un giovane medico addetto al pronto soccorso può non corrispondere alle esigenze che una accurata diagnosi talvolta richiede: quando in ogni provincia saranno attivati i D.E.A. (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) la situazione potrà migliorare. Il senatore De Anna conclude esprimendo un vivo ringraziamento ai colleghi senatori componenti del gruppo di lavoro Di Orio, Castellani, Mignone e Tomassini, nonché alla dottoressa Isabella Mastrobuono, collaboratrice esterna, per l'apporto

fornito alla definizione della relazione preliminare sullo stato di attuazione dei servizi di emergenza.

Il presidente TOMASSINI comunica che, non essendovi ulteriori osservazioni, lo schema di relazione resta approvato nel testo depositato dal relatore.

L'atto, quale relazione preliminare della Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dei servizi di emergenza, sarà pubblicato in un congruo numero di copie da distribuire ai referenti prima menzionati ed agli onorevoli commissari.

Prende atto e concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'11ª Commissione: non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore MAGNALBÒ illustra una relazione sul provvedimento in titolo, volto a garantire l'equilibrio del bilancio della Cassa forense, il cui testo è stato peraltro già trasmesso ai componenti della Giunta.

Rilevato che l'articolo 1 dispone l'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione agli ultimi 25 anni, l'oratore descrive l'articolo 3, che prevede la soppressione delle pensioni di anzianità, ritenute troppo onerose per gli equilibri finanziari della Cassa, e si sofferma in particolare sugli articoli 10 e 11, che recano norme riguardanti gli avvocati italiani che desiderano esercitare la professione in altri Stati membri nonché gli avvocati stranieri che intendano esercitare in Italia. L'articolo 10 prescrive le condizioni minime necessarie che gli avvocati italiani esercenti all'estero devono possedere per conservare l'iscrizione alla Cassa, mentre l'articolo 11 prevede l'obbligo per gli stranieri che esercitano in Italia di iscriversi sia all'ordine professionale che alla Cassa: in quest'ultimo caso l'iscrizione è obbligatoria qualora non beneficino di previdenza dello Stato membro di origine. L'articolo 12 prevede, inoltre, che la contribuzione integrativa sia dovuta per tutto il volume di affari rientrante nella partita IVA.

Premesso che ad oggi manca ancora una specifica normativa comunitaria in materia di Casse previdenziali, il relatore precisa che la Commissione europea, in ottemperanza al principio sancito dall'articolo 3,

lettera c, del Trattato, ha predisposto una serie di direttive intese ad eliminare gli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, con riferimento anche alla classe forense. La legislazione comunitaria sulle professioni liberali trova i suoi fondamenti nella considerazione generale che la creazione di un mercato unico comporta innanzitutto il diritto dei soggetti di muoversi liberamente nell'intera area comunitaria, e di stabilirvisi in perfetta parità di condizioni, nonché nella necessità di superare il regime di protezione di cui gli ordinamenti interni sono muniti attraverso il meccanismo dell'iscrizione agli albi professionali. Tale iscrizione è ritenuta tuttavia compatibile con il sistema comunitario, quale garanzia della moralità e del rispetto dei principi deontologici, purché non si trasformi, come ha sostenuto in una recente sentenza la Corte di giustizia, in una posizione di privilegio o comunque di chiusura nei confronti dei professionisti provenienti dagli altri Stati membri.

L'oratore osserva altresì come il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi costituiscano due rami distinti del diritto comunitario, tra l'altro non sovrapponibili. Il principio della libertà di stabilimento ha per obiettivo quello di favorire la libera circolazione dei professionisti, permettendo al cittadino di uno Stato membro di stabilirsi in un altro Stato dell'Unione europea alle stesse condizioni del cittadino di quest'ultimo. Il principio della libera prestazione dei servizi consente invece ai professionisti di svolgere temporaneamente ed in modo non continuativo la propria attività sotto il titolo professionale originario, in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica professionale. A norma dell'articolo 60 del Trattato il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si escludono reciprocamente, di modo che le norme relative alla libera prestazione di servizi sono applicabili solo a condizione che non lo siano quelle relative alla libertà di stabilimento.

Il relatore evidenzia pertanto come i regimi di queste due libertà siano diversi, tanto più che la libera prestazione di servizi – che si qualifica come attività precaria ed episodica – è oggetto della direttiva 77/249/CEE, mentre le condizioni di stabilimento sono oggetto della direttiva 98/5/CE, indirizzata in modo specifico agli avvocati. Tale distinzione risulta di grande importanza soprattutto al fine di evitare che un cittadino comunitario si avvalga della libera prestazione dei servizi per realizzare di fatto un vero e proprio stabilimento e per eludere quindi le norme professionali vigenti. Secondo la direttiva 98/5/CE, non ancora recepita nel nostro paese, difatti, l'avvocato stabilito in uno Stato membro, a differenza di quello che svolge una mera attività di prestatore, dovrà iscriversi all'Ordine degli avvocati e versare le quote, iscriversi al regime pensionistico ed applicare la disciplina locale in materia di deontologia e di calcolo degli onorari nonché rispettare le norme in materia di incompatibilità.

L'oratore illustra quindi la direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento superiore che coronano corsi di formazione professionale di una durata minima di tre anni, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le qualifiche ottenute nel territorio dell'Unione ed a consentire l'esercizio

delle professioni alle medesime condizioni in cui operano i rispettivi cittadini.

A proposito del disegno di legge n. 3230 il relatore precisa pertanto come l'articolo 11 si applichi agli avvocati che esercitano la professione in Italia. La compatibilità dell'articolo 11 con il diritto comunitario è garantita, per la parte in cui prescrive che gli avvocati stranieri esercenti in Italia sono soggetti alle norme previdenziali italiane, dall'articolo 13 del regolamento 1408/71/CEE, che al secondo paragrafo, lettera b), prevede che la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. L'articolo 14-bis, paragrafo 2, del regolamento prevede inoltre che le persone che di norma esercitano una attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri sono soggette alla legislazione dello Stato in cui risiedono, qualora esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro.

L'oratore sottolinea altresì che la Commissione ha inviato un parere motivato all'Italia in cui si afferma che la legge n. 31 del 1982, attuativa della direttiva 77/249/CEE, all'articolo 2, comma 2, impedisce ingiustificatamente ad un avvocato di un altro Stato membro, che eserciti in regime di prestazione di servizi, di stabilire uno studio in Italia, il che costituisce secondo la Commissione, una violazione delle norme del Trattato. Tale posizione della Commissione è stata confermata dalla sentenza 30 novembre 1995 della Corte di giustizia, che statuisce che un prestatore di servizi possa dotarsi nello Stato membro ospitante di una infrastruttura purché si sottoponga alle regole per abilitarsi in quel paese. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 146 del 1999, ha stabilito altresì che l'esercizio delle professioni liberali può essere svolto solo da coloro che presentano determinati requisiti - previsti dalla legge ed accertati in Italia dall'Ordine - e che siano iscritti all'albo.

Il relatore Magnalbò osserva pertanto che, affinché la normativa comunitaria in materia di previdenza sia applicabile, appare fondamentale la soluzione dei problemi connessi all'iscrizione all'albo, di cui al citato parere motivato inviato all'Italia dalla Commissione in merito agli ostacoli incontrati dagli avvocati di altri Stati che desiderano stabilirsi in Italia. Risulterà quindi necessario contemperare l'esigenza della tutela della libertà di stabilimento con quella relativa alla opportunità dell'iscrizione all'Albo per motivi di sicurezza deontologica e di controllo disciplinare nei confronti dei liberi professionisti.

Alla luce delle considerazioni suddette l'oratore propone infine di esprimere un parere non ostativo per quanto di competenza della Giunta.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sulla diversa configurazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e sulla loro rispettiva applicazione alla fattispecie di avvocati di altri Stati membri che prestino la loro attività in Italia. L'oratore domanda altresì se, tenendo conto che l'Italia ha recentemente innovato la normativa nazionale unificando le figure del procuratore legale e

dell'avvocato, si siano verificati progressi nel campo dell'armonizzazione della disciplina della professione a livello europeo e se permanga l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale per i professionisti di altri Stati membri.

Il relatore MAGNALBÒ, dopo aver precisato che il provvedimento in titolo non attiene alla disciplina della professione forense ma si limita a definire delle norme di carattere previdenziale, rileva che l'applicazione del regime pertinente dipende dal tipo di struttura allestita in Italia da parte del professionista europeo. Nel caso si applichi il principio della libertà di stabilimento vale l'obbligo di iscrizione all'albo e alla Cassa di previdenza ed assistenza forense.

L'oratore ritiene tuttavia opportuno procedere nella sede appropriata ad un'ulteriore revisione della disciplina applicabile all'esercizio della professione, rivedendo anche l'esame da avvocato, onde adeguare più efficacemente l'ordinamento interno ai principi comunitari.

Su proposta del presidente BEDIN, che condivide l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito le considerazioni emerse nel dibattito, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE (n. 454)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 12ª Commissione)

(R144 003, C12ª, 0016º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DANIELE GALDI ricorda di aver svolto nella precedente seduta un'esposizione sul provvedimento in titolo segnalando delle considerazioni, che tuttavia attengono a profili di merito, inerenti all'opportunità di applicare alle acque di sorgente il regime concessorio previsto per le miniere, e propone, pertanto, di esprimere osservazioni favorevoli.

Per quanto concerne l'esigenza di promuovere, per motivi igienici e di garanzia della qualità delle acque, l'utilizzo al banco negli esercizi pubblici di contenitori monouso, l'oratore propone di invitare il Governo ad assumere idonee iniziative in sede di procedimento formativo del diritto comunitario onde pervenire all'adozione di apposite disposizioni europee.

Su proposta del presidente BEDIN, che rileva la possibilità di assumere iniziative appropriate per dare seguito alle proposte della relatrice attinenti alla fase ascendente del diritto comunitario, verificata la presen-

za del numero legale, la Giunta conferisce mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 12ª Commissione) (R144 003, C12ª, 0017º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DANIELE GALDI ricorda di aver illustrato il provvedimento in titolo nella precedente seduta e ribadisce le proposte di modifica esposte a proposito degli articoli che contemplano l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea all'albo professionale, di cui agli articoli 8, 9 e 33, il cui tenore è in contrasto con l'articolo 17 della direttiva 93/16/CEE, che prevede l'esonero da tale obbligo, in caso di prestazione di servizi, ovvero un'iscrizione temporanea o *pro forma*.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 13ª Commissione) (R144 003, C13ª, 0005º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BORTOLOTTO, relatore sul provvedimento in titolo, ricorda che nella precedente seduta sono stati richiesti dei chiarimenti sulla compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni nazionali più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Al riguardo l'oratore rileva che l'articolo 130 T del Trattato sulla Comunità europea, divenuto l'articolo 176 a seguito della rinumerazione operata dal Trattato di Amsterdam, consente agli Stati membri di mantenere o di adottare provvedimenti per una protezione ancora maggiore di quella prevista dagli atti comunitari, a condizione che essi siano notificati alla Commissione europea. Egli ribadisce pertanto le considerazioni e le proposte di modifica esposte nella precedente seduta, ivi comprese quelle inerenti all'esigenza di non determinare un minor livello di protezione dell'ambiente a seguito del recepimento della direttiva 96/82/CE.

Il presidente BEDIN esprime apprezzamento per le precisazioni del relatore, inerenti ad aspetti centrali del dibattito sul provvedimento in ti-

tolo, e rileva come, peraltro, le disposizioni nazionali più rigorose delle prescrizioni della direttiva 96/82/CE non determinino una crescita degli oneri per le imprese, in quanto si tratta di mantenere in vigore una legislazione già adottata da tempo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450)

(Osservazioni alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)
(R144 003, C10^a, 0006^o)

Il relatore MUNGARI riferisce sul provvedimento in titolo rilevando come esso sia volto a recepire la direttiva 95/26/CE, la quale attiene a disposizioni sul sistema di vigilanza nel settore degli enti creditizi e di altri servizi finanziari, recepite con altri provvedimenti, e nel comparto delle assicurazioni. La mancata attuazione di queste ultime ha determinato l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea che, lo scorso dicembre, è scaturita in un parere motivato.

Illustrando la direttiva 95/26/CE l'oratore sottolinea come essa si caratterizzi in quanto persegue il rafforzamento della trasparenza in merito alle imprese facenti capo ad un gruppo – introducendo la nozione di «stretti legami», con riferimento a partecipazioni pari o superiori al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale od a legami di controllo – e delle misure di cooperazione fra le autorità preposte alla vigilanza, prevedendo uno sviluppo degli scambi di informazioni e la tutela delle informazioni riservate. La direttiva precisa inoltre che una determinata quota di partecipazione di un'impresa nel capitale di una seconda impresa non costituisce una forma di controllo se viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo, e non determina l'esercizio di un'influenza sulla gestione della seconda impresa. Il suddetto provvedimento comunitario è inoltre volto ad assicurare l'effettività delle funzioni di vigilanza disciplinando i legami delle imprese degli Stati membri con imprese di Stati terzi.

Soffermandosi sul provvedimento in titolo, presentato dal Governo in attuazione della delega disposta dall'articolo 33 della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, il relatore descrive i principi e criteri direttivi indicati nella delega legislativa e riscontra talune difformità fra lo schema di decreto legislativo e il testo della direttiva da recepire. L'articolo 1, in particolare, reca una definizione della nozione di «stretti legami» più ampia di quella indicata dalla direttiva, sia sotto il profilo quantitativo – in quanto include le partecipazioni uguali o superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, contro il 20 per cento previsto dalla direttiva – sia sotto quello qualitativo, in quanto precisa che la detenzione può avvenire non solo tramite una società controllata ma anche tramite società fiduciarie o per interposta persona. Viene inoltre

considerato stretto legame anche una partecipazione che, pur inferiore al 10 per cento, consenta di esercitare un'influenza «notevole ancorché non dominante».

I «considerando» nel preambolo della direttiva 95/26/CE precisano tuttavia che la definizione di «stretti legami» in essa contenuta si riferisce a requisiti minimi, che non ostano alla facoltà degli Stati membri di fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle considerate nella direttiva. Dopo aver rilevato la conformità degli altri articoli del decreto legislativo con le norme comunitarie, sottolineando il ritardo con il quale l'Italia si adegua agli obblighi comunitari, l'oratore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo, recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 448)

(Osservazioni alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0029^o)

Il relatore PAPPALARDO riferisce alla Giunta sul provvedimento in titolo che, sulla base della delega disposta dall'articolo 1 della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, modifica il decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per integrare e correggere le disposizioni precedentemente adottate per attuare la direttiva 89/646/CEE.

Rilevato come il provvedimento rechi prevalentemente delle disposizioni di carattere formale – quali l'adeguamento del citato testo unico all'accorpamento del Ministero del bilancio con il Ministero del tesoro, di cui all'articolo 1, e l'introduzione di disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui agli articoli 16 e 18 – l'oratore evidenzia come dallo schema di decreto legislativo si evinca un'estensione della nozione di ente creditizio, che viene a comprendere soggetti non bancari però abilitati a raccogliere risparmio, quali le società cooperative. L'articolo 13 consente in particolare alla Banca d'Italia, su richiesta di autorità competenti di altri Stati comunitari ed extracomunitari, di effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. Con tale disposizione l'Italia completa opportunamente il recepimento delle direttive 93/22/CE e 89/646/CEE.

Non ravvisando, pertanto, problemi di conformità con il diritto comunitario, il relatore propone di esprimere, per quanto di competenza osservazioni favorevoli.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga dei termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(Parere alla 10^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta di ieri.

Sui disegni di legge in titolo riferisce congiuntamente il relatore PAPPALARDO rilevando la presentazione di un nuovo disegno di legge, su analoga materia, d'iniziativa del senatore Bianco, non ancora assegnato, e riscontrando nel disegno di legge n. 3972, d'iniziativa del senatore Specchia, un utile punto di riferimento in quanto include disposizioni assimilabili a quelle recate dai disegni di legge n. 3946 e n. 3951. L'oratore rileva altresì che i disegni di legge n. 4019, non assegnato alla Giunta, e n. 4061 estendono benefici simili a quelli previsti dai predetti provvedimenti, rispettivamente, alle aree dell'intera costa adriatica e ionica.

Soffermandosi pertanto sul disegno di legge n. 3972, l'oratore non riscontra problemi di compatibilità con il diritto comunitario per l'articolo 3, che concede un contributo di 40 miliardi alla regione Puglia finalizzato all'offerta di pacchetti turistici agevolati, al fine di far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nella regione. L'articolo 4, che prevede un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni economici subiti e fino ad un massimo di 300 milioni per la ripresa dell'attività delle imprese pugliesi, potrebbe invece configurare un aiuto di Stato vietato dai trattati comunitari, anche perché restano indeterminati i criteri per la definizione dei danni.

Rilevato che gli articoli 5, 7 e 8 prevedono benefici fiscali e previdenziali, quale la sospensione dei termini di versamento per le imposte, che rientrano fra gli aiuti ammessi dall'Unione europea, in quanto corrispondenti o inferiori ai cosiddetti importi «de minimis», il relatore osserva invece che l'articolo 10, che prevede uno sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS dal 1° aprile sino a tutto il dicembre 1999, potrebbe incorrere nei rilievi dell'Unione europea, configurandosi come aiuto di Stato illegittimo. L'articolo 6, infine, prevede una legittima applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 per le attività produttive nel Mezzogiorno.

Il senatore BIASCO dichiara di non condividere le osservazioni del relatore sottolineando come le attività produttive pugliesi e della costa adriatica risultino pesantemente danneggiate dagli eventi bellici. L'assegnazione di un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento dei danni economici ed entro un massimale di 300 milioni di lire non appare peraltro casuale, in quanto è frutto delle valutazioni elaborate dagli organismi regionali e dagli enti preposti al turismo. A seguito degli eventi bellici, ad esempio, sono state cancellate prenotazioni effettuate precedentemente da agenzie turistiche tedesche e di altri Stati europei, in relazione alle quali le imprese turistiche locali si erano già accollate delle spese, quali l'assunzione di personale stagionale e la provvista di forniture alimentari.

Al riguardo l'oratore sottolinea quindi come i benefici previsti siano più che giustificati e come si renda necessario un tempestivo intervento per evitare dei fallimenti a catena e la smobilitazione del comparto turistico meridionale.

Il relatore PAPPALARDO condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Biasco in ordine alle perdite subite dalle aziende turistiche pugliesi e della costa adriatica, a seguito degli eventi bellici, ma sottolinea la necessità di adottare delle misure di sostegno compatibili con il diritto comunitario ovvero di applicare delle deroghe d'intesa con la Commissione europea. Considerando l'eccezionalità della situazione verificatasi nell'Adriatico la Commissione europea non dovrebbe opporre difficoltà, infatti, nei confronti di eventuali misure di sostegno le quali, tuttavia, in assenza di una concertazione con l'Unione europea, potrebbero determinare delle distorsioni della concorrenza ascrivibili a riduzione dei prezzi consentite da illegittimi benefici fiscali o contributivi. In tale prospettiva sarebbe opportuno indicare con maggiore precisione i criteri per la definizione dei danni e prendere contatti con le istituzioni comunitarie.

Il senatore MUNGARI rileva come la dottrina e la giurisprudenza sul diritto comunitario diano ragione al relatore Pappalardo. L'Unione europea, infatti, ha sempre considerato come aiuti di Stato illegittimi quelle agevolazioni connesse al risarcimento di danni in relazione ai quali non sia stato precisato il nesso di causalità tra evento dannoso ed entità del danno.

Il presidente BEDIN osserva come la strada delle intese preliminari con l'Unione europea proposta dal relatore, analogamente a quanto si è fatto a proposito del comparto della pesca nell'Adriatico, possa condurre all'adozione di misure cofinanziate, oltre che autorizzate, dalla Commissione europea. A questo proposito, nel parere espresso dalla Giunta, può rendersi utile segnalare l'opportunità di rivolgere una sollecitazione in tal senso al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono: Vannino CHITI, presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e presidente della regione Toscana; Margherita COGO, presidente della regione Trentino-Alto Adige; Vito D'AMBROSIO, presidente della regione Marche; Michele DI PUPPO, vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano; Alberto ZORZOLI, vicepresidente della regione Lombardia; Luigi MARIUCI, assessore agli affari istituzionali della regione Emilia-Romagna.

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONE

Audizione di una delegazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul tema: «Attuali prospettive di riforma in senso federalista dell'ordinamento»

(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R047 000, B40^a, 0009°) (R033 004, B40^a, 0027°)

Il Presidente Mario Pepe propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Vannino CHITI, *presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e presidente della regione Toscana*, svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Prende quindi la parola Alberto ZORZOLI, *vicepresidente della regione Lombardia*, che si sofferma particolarmente sulle problematiche di carattere fiscale.

Intervengono, quindi, per svolgere considerazioni e porre quesiti il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), i deputati Umberto GIOVINE (FI), Riccardo MIGLIORI (AN), Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), il senatore Salvatore LAURO (FI) e il deputato Vassili CAMPATELLI (DS-U).

Dopo interventi di Margherita COGO, *presidente della regione Trentino-Alto Adige* e Michele DI PUPPO, *vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano*, risponde ai quesiti posti Luigi MARIUCCI, *assessore agli affari istituzionali della regione Emilia-Romagna*.

Il presidente Mario PEPE, infine, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati: Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller e C. 5949 cost. Caveri).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0101^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Claudio Del Lungo, assessore all'ambiente della regione Toscana, e del dottor Valerio Caramassi, presidente dell'Agenzia regionale toscana per il recupero delle risorse
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, introduce gli ospiti e, nell'illustrare i motivi che hanno indotto la Commissione a richiederne l'audizione, illustra come dai dati che emergono dalle dichiarazioni MUD sembrerebbe che in Toscana la produzione totale annua di rifiuti si attesti attorno ai 2 milioni e 300 mila tonnellate. È noto invece che l'Agenzia regionale toscana per il recupero delle risorse stima tale quantità in circa 5 milioni e 500 mila tonnellate. Domanda a quali cause gli esperti imputino tale discrepanza.

Claudio DEL LUNGO, *assessore all'ambiente della regione Toscana*, espone che la Toscana è una regione all'avanguardia nell'attuazione della legislazione relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, con specifico

riferimento agli adempimenti previsti dal decreto n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi). Essa ha infatti approvato di recente una legge regionale-quadro per il riordino della materia, anche se questa era disciplinata da norme non risalenti.

Oltre a questo atto di tipo legislativo, la Toscana ha adottato tre strumenti di pianificazione: il piano stralcio per i rifiuti solidi urbani, il piano stralcio per i rifiuti speciali e speciali pericolosi e il piano per le bonifiche. In ordine a questi strumenti sta già decorrendo il termine di 60 giorni offerto a tutti i cittadini per proporre osservazioni. Si sono svolte anche le apposite conferenze di area.

La regione Toscana ha anche individuato i c.d. «ambiti ottimali». Questi, in numero di 9, coincidono quasi sempre con le province eccezione fatta per le province di Prato e Pistoia, le quali costituiscono un ambito unico insieme al comprensorio di Empoli, mentre dall'ambito ottimale riferito alla provincia di Firenze Empoli rimane scorporata.

Espone altresì che la regione sta predisponendo anche un piano industriale relativo all'impiantistica.

Afferma che – ancorchè il MUD sia un passo avanti sul piano conoscitivo della realtà dei rifiuti – la struttura del modello è tale che in realtà non può fotografare compiutamente il quadro dei rifiuti speciali poichè non tiene nella debita considerazione alcuni elementi. Aggiunge che i dati quantitativi emergenti dalle dichiarazioni MUD sicuramente non ricomprendono – per esempio – il milione di tonnellate annue di rifiuti prodotti dalle cave di marmo (c.d. marmettola).

Massimo SCALIA, *presidente*, domanda quale sia la sua stima del totale dei rifiuti speciali prodotti in Toscana.

Claudio DEL LUNGO afferma che la stima in suo possesso lo porta a ritenere che vi sia una produzione annua di circa 6 milioni 237 mila tonnellate di rifiuti di cui 600 mila pericolosi. A questi tuttavia occorre aggiungere circa 2 milioni e 500 mila tonnellate di rifiuti derivanti dalle attività estrattive.

Nell'anticipare quanto sta per dire il dottor Caramassi, espone che l'Agenzia regionale toscana per il recupero delle risorse è una società per azioni costituita dalla regione proprio per monitorare l'andamento del ciclo dei rifiuti e per sostenere le iniziative di riciclaggio e recupero. Il vertice della società è nominato dalla regione.

Valerio CARAMASSI, *presidente dell'Agenzia regionale toscana per il recupero delle risorse*, premette che il «decreto Ronchi» non impone che le regioni svolgano un'attività di pianificazione specifica per i rifiuti speciali e pericolosi. Tuttavia la regione Toscana, consapevole della peculiarità del territorio regionale e delle attività produttive che vi si svolgono, ha ritenuto indispensabile avviare già da qualche tempo un'attività di censimento e programmazione specificamente rivolta a tale tipo di rifiuti.

Afferma che in Toscana viene compilata la dichiarazione MUD soltanto dal 47 per cento dei destinatari. Anche se tale percentuale appa-

re elevata se confrontata con altre realtà nazionali, non può esimersi dal considerare che essa offre pur sempre un campione insoddisfacente.

Innanzitutto rileva che in Toscana si è reso necessario censire anche la produzione di sostanze che sino all'entrata in vigore del «decreto Ronchi» non erano considerati neanche rifiuti. Già questo elemento porta a stimare numeri alti, a rendere assai problematica la gestione di questo materiale e ad avere nel settore risvolti giudiziari non trascurabili.

In secondo luogo sottolinea che il piano delle bonifiche, sia pure *una tantum* e non su base annua, porta ad aggiungere alle stime quantitative ulteriori milioni di tonnellate.

Ritiene altresì che la convinzione che si va diffondendo circa il *trend* in diminuzione della produzione dei rifiuti speciali non sia fondata su validi motivi.

Espone altresì che, essendo esentate dalla compilazione del MUD le imprese con tre dipendenti o meno ed essendo tali imprese assai numerose, il quadro offerto dalle dichiarazioni MUD non si rivelerà adeguato.

Per quanto riguarda l'impiantistica osserva che la realtà italiana in generale accusa un preoccupante *deficit*.

Carenze si registrano a suo avviso anche sul piano dei controlli, i quali dovrebbero essere centrati sulla produzione all'origine dei rifiuti. A tal proposito segnala la grande importanza dello stabilire tra amministrazioni e imprese un rapporto di comprensione e collaborazione e non meramente repressivo. L'esperienza infatti ha insegnato che – accanto a ipotesi nelle quali altra strada non si dà che quella sanzionatoria – spesso gli imprenditori si sono mostrati disponibili a comprendere anche i vantaggi che possono loro derivare da una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Massimo SCALIA, *presidente*, osserva che se lo spaccato della Toscana è rappresentativo dell'intero Paese, si deve ritenere che in Italia vengono prodotti rifiuti speciali nell'ordine di 40 o 60 milioni di tonnellate in più rispetto alle attuali stime.

Valerio CARAMASSI ritiene che tra le cause del problema vi sia talvolta una certa inerzia del processo produttivo, talora poco incline a introdurre innovazioni sotto questo aspetto.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se l'attività di programmazione si fermi alla quantificazione del fenomeno o si proponga anche di stimolare il recupero e il corretto smaltimento.

Claudio DEL LUNGO illustra che l'attività di programmazione non soltanto ha consentito un netto progresso sul piano delle stime e della conoscenza qualitativa del fenomeno, ma è foriero anche di cospicui miglioramenti dovuti a concreti interventi.

Il primo esempio in tal senso è quello delle acciaierie di Piombino, dove a seguito di uno studio serio ed approfondito è stato programmato ed effettuato un notevole recupero di materiale il quale si è rivelato as-

similabile a quello derivante dall'estrazione e pertanto riutilizzabile per esempio nell'edilizia.

Il secondo esempio è quello relativo alla «marmettola»: ricerche e sperimentazioni tutto sommato abbastanza semplici hanno rivelato che essa altro non è che carbonato di calcio che può essere utilizzato nell'abbattimento di emissioni inquinanti. Anche da questo esempio si può evincere che per il materiale recuperato vi è un potenziale e cospicuo mercato.

In ordine alla quantificazione dei rifiuti segnala il problema dei transiti interregionali. A riguardo fa presente che la Toscana è regione che importa dalla Lombardia notevoli quantità di rifiuti urbani.

Conclude che con l'attività di pianificazione pertanto non ci si ferma ad una stima quantitativa dei volumi ma si procede anche alla proposta di soluzioni e alla preparazione di concreti interventi. Tiene tuttavia a sottolineare che in questa attività la regione non assume decisioni relative alla localizzazione delle discariche o degli impianti. Gli atti di programmazione stabiliscono anche con un elevato grado di precisione le caratteristiche degli impianti e i controlli necessari ma non fissano i luoghi.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede, in relazione all'area di Scarlino, se l'entrata in funzione del cogeneratore sia stata autorizzata dalla provincia e quali bonifiche siano state iniziate.

Claudio DEL LUNGO espone che in provincia di Grosseto sono state avviate delle operazioni di bonifica. Quanto al sito di Scarlino in particolare afferma che esso, a termini di legge, non necessitava di un'autorizzazione regionale ma solo di un provvedimento abilitativo da parte della provincia. Sa però che la provincia può autorizzare solo quegli impianti inseriti nei suoi atti di pianificazione, altrimenti gli impianti non potrebbero cominciare a funzionare. Del resto questa interpretazione è stata di recente ribadita dal Ministro dell'ambiente in relazione al caso di un impianto in provincia di Lucca.

Per quanto riguarda i pozzi è in grado di affermare che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ha effettuato e sta effettuando accurati esami dai quali si è potuto constatare che vi sono disciolti molti sali alcuni dei quali nocivi come l'arsenico e il mercurio. Tale presenza si rivela assai preoccupante per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, anche perchè se l'inquinamento deriva dal soprasuolo l'intervento di bonifica risulta risolutivo, ma se invece esso è dovuto ad elementi nel sottosuolo ogni intervento di bonifica sarebbe inutile.

Massimo SCALIA, *presidente*, nell'apprendere la complessità della situazione osserva che sarebbe il caso di individuare i responsabili ed applicare nei loro confronti il principio «chi inquina paga».

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP), con riguardo ai flussi di rifiuti tra le regioni cui è stato fatto riferimento, domanda se sia nota la tipologia di essi e per quali motivi sia difficile monitorare i transiti.

Claudio DEL LUNGO ricorda che la Toscana risulta importatrice di rifiuti urbani principalmente dalla città di Milano e che tali rifiuti vengono destinati alle discariche di Livorno e della provincia di Pisa. Per quanto riguarda invece i flussi in uscita dalla Toscana sottolinea che essi sono quantitativamente ridottissimi, relativi a pochi piccoli comuni e sono destinati all'Emilia Romagna.

Sottolinea che è obiettivo di ciascuna regione contenere al massimo l'importazione di rifiuti sia perchè occorre evitare squilibri interni sia perchè l'attività di trasporto di rifiuti è comunque un passaggio delicato e pericoloso del ciclo a motivo del rischio di perdere le tracce del materiale trasportato.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali ricorda che a Livorno è in corso la bonifica delle «navi dei veleni» e delle carrozze all'amianto.

Valerio CARAMASSI ritiene che una buona parte dei rifiuti speciali in realtà non venga movimentata affatto ma conservata presso i siti produttivi. Afferma altresì che tutte le regioni dichiarano di essere esportatrici di rifiuti ma nessuna o quasi dichiara di essere importatrice.

Pierluigi COPERCINI chiede ulteriori chiarimenti in ordine all'amianto.

Claudio DEL LUNGO precisa che nel cantiere di Livorno cui ha fatto riferimento in precedenza si svolge attività di bonifica dei c.d. vagoni all'amianto in ossequio a una convenzione stipulata con le Ferrovie dello Stato. Tale bonifica costituisce occasione di lavoro qualificato per molte persone ed è un'iniziativa all'avanguardia.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e prega i membri dell'Ufficio di Presidenza presenti di trattenersi per la riunione già convocata.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15.
(R029 000, B37^a, 0014^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,35 per la predisposizione del calendario dei lavori.

(R029 000, B31^a, 0012^o)

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, dottor Giampaolo D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0035^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B31^a, 0042^o)

Comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante riforma delle stazioni sperimentali per l'industria.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 16 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 1999.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi prima dell'inizio della seduta, ha deciso di inserire nel calendario dei lavori della settimana dal 21 al 25 giugno lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo nonché gli schemi di decreti legislativi sul riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e sul riordino del centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0030^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 16 giugno 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti a firma Marchetti 33, 43, 59 e 88.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Marchetti 33, 59 e 88; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Marchetti 43 in base al quale occorre prevedere tra i componenti del consiglio nazionale non solo la rappresentanza dei presidenti regionali ma anche dei presidenti provinciali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) relativamente all'emendamento Marchetti 43 fa presente che la approvazione dello stesso potrebbe portare ad una rivendicazione soprattutto dei grandi comuni.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, fa presente che le preoccupazioni della senatrice D'Alessandro sono infondate visto che il CONI non è organizzato su base comunale. Propone comunque di riformulare l'emendamento Marchetti 43 nel senso di aggiungere al punto 4) della proposta di parere dopo le parole «dei presidenti regionali» le seguenti «e provinciali con le modalità da definire nello statuto». In tal modo si lascerebbe all'autonomia del CONI la individuazione della migliore articolazione della struttura su base territoriale.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) condivide le perplessità sollevate dalla senatrice D'Alessandro visto che le federazioni sportive sono organizzate su basi che possono considerarsi infraprovinciali: le province sportive non necessariamente coincidono con quelle amministrative.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) osserva che l'emendamento 43 come riformulato consentirebbe di lasciare all'autonomia statutaria del CONI la possibilità di configurare ulteriori ambiti territoriali.

La Commissione respinge, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 33, 59 e 88.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 43 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), relatore, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato sulla partecipazione di un rappresentante della Federazione italiana sport disabili alla giunta del CONI ritenendo più equilibrata la soluzione indicata nella proposta di parere.

Prendendo comunque atto delle osservazioni formulate dai colleghi, propone di inserire al punto 5) della proposta di parere, dopo le parole «Federazione italiana sport disabili per le deliberazioni «le seguenti sul bilancio e».

La Commissione approva la proposta di integrazione del parere formulata dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) fa presente che l'assenza del Gruppo di Alleanza Nazionale alla precedente seduta è stata provocata da non rinviabili impegni politici. Prende atto che gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale non sono stati considerati decaduti ma tutti deliberati. Preannuncia voto contrario sul parere nel suo complesso.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), preannunciando il voto contrario del gruppo di Forza Italia ritiene di non poter concordare con la proposta di parere del relatore per tre ordini di problemi. In primo luogo sottolinea che nel testo del Governo che è atto con forza di legge sono inserite norme precettive sostitutive di regole statutarie. Ritiene tale profilo lesivo della autonomia del mondo dello sport nonchè in contrasto con i limiti della legge delega che, consentendo il riordino dell'Ente, non sembra prevedere la possibilità di intervenire nella materia propria dell'autonomia statutaria. In secondo luogo il provvedimento incide sull'autonomia sportiva alterando la struttura interna degli organi. A tal proposito osserva che la mancata configurazione del segretario generale quale organo del CONI fa venir meno la figura di raccordo, pur necessario per la funzionalità dell'ente, tra l'indirizzo politico e l'attuazione dello stesso. Reputa inoltre inopportuno il ridimensionamento dei poteri

del consiglio nazionale visto che tale aspetto non appare strumentale ad un migliore funzionamento del sistema CONI. In terzo luogo fa presente che in riferimento al provvedimento in esame il Parlamento intende consentire che con decreto delegato si disciplini la materia delle incompatibilità parlamentari pur in assenza di una delega espressa sul punto. La delega è invece, a suo avviso, assolutamente necessaria, costituendo la disciplina delle incompatibilità parlamentari, per la sua intrinseca natura, materia riservata alla legge ordinaria. Sottolinea inoltre che altre situazioni di incompatibilità dovrebbero essere eventualmente demandate alla autonomia statutaria. Preannuncia infine l'adozione di iniziative politiche in risposta alla posizione della maggioranza di sostanziale rigidità nei confronti delle proposte avanzate dalla opposizione. Comunica, pertanto, in questa sede, anche per ragioni di correttezza, un'iniziativa politica del proprio gruppo tendente alla raccolta delle firme per il referendum abrogativo: il mondo dello sport non può accettare il controllo centralistico, da parte del Ministero dei beni culturali, su ciò che in precedenza era affidato alla gestione del CONI e delle federazioni. Aggiunge che il Gruppo di Forza Italia intende rivolgersi al Presidente della Repubblica affinché valuti l'esistenza di profili che ostacolano, sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, l'emanazione del provvedimento.

Il deputato Francesco BONATO (Misto-RC-PRO) preannuncia voto contrario sul parere nel suo complesso ritenendo che non siano state risolte adeguatamente tre questioni fondamentali. In primo luogo considera inopportuno l'inserimento del Comitato nazionale sport per tutti nel CONI visto che ne deriverebbe una riduzione delle funzioni degli enti locali nel settore dello sport. Il CONI dovrebbe infatti limitarsi alla preparazione degli atleti ad alto livello e delle competizioni agonistiche.

In secondo luogo non condivide la scarsa partecipazione riconosciuta agli atleti nella organizzazione del CONI e delle federazioni. Pur riconoscendo che in caso contrario si determinerebbe un'alterazione dell'equilibrio, fa presente che l'alterazione prodotta sarebbe da ritenersi a favore della maggiore rappresentatività degli atleti. In terzo luogo sottolinea che la trasformazione delle federazioni in associazioni di diritto privato penalizza gli sport più deboli e meno diffusi. Conclude rilevando che la trasformazione delle federazioni provocherebbe un problema per il personale dipendente del CONI che non trova soluzione né nell'accordo sindacale né nell'articolo 16.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra sul parere nel suo complesso. Apprezzando il lavoro del relatore che ha proposto miglioramenti al testo del Governo anche sulla base delle osservazioni delle diverse forze politiche, osserva che il riordino del CONI non nasce solo dalla previsione della legge delega n. 59, ma anche dall'esigenza di ammodernamento del complessivo impianto organizzativo del Comitato. Fa notare che l'ente in esame non si configura attualmente come modello di democrazia neanche per il mondo degli sportivi. Presenta infatti

aspetti da innovare profondamente, anche se le innovazioni possono produrre dissensi soprattutto laddove intervengono in settori abituati ad operare in una situazione ormai consolidata. Il testo del Governo, nonché il parere della Commissione, non presentano, sotto nessun profilo, intenti punitivi per il mondo dello sport. Sono state infatti prese attentamente in esame le osservazioni emerse nel corso delle audizioni: a tal proposito fa notare che la diversa scansione temporale prevista nel parere rispetto a quella introdotta nel decreto è funzionale alle esigenze prospettate dalla stessa dirigenza del CONI nel corso dell'audizione. Inoltre il parere appare in linea con le aspettative dei dipendenti del CONI. A tal proposito fa presente che trova eticamente poco condivisibile utilizzare le giuste preoccupazioni dei lavoratori dipendenti del CONI non tanto per migliorare le loro condizioni ma per conservare la situazione esistente. Fa presente che nel parere è stato anche recepito l'accordo sindacale intervenuto successivamente alla deliberazione in via preliminare dello schema di decreto in esame. Inoltre è stata giustamente evidenziata l'esigenza del permanere delle funzioni pubblicistiche delle federazioni. Con riferimento all'intervento del deputato Frattini, osserva che la mancata condivisione su singoli aspetti non può ritenersi espressione di atteggiamento di eccessiva rigidità, bensì rientra nella tipica dialettica del mondo parlamentare. Relativamente poi alla questione delle incompatibilità parlamentari invita a considerare che situazioni di tale genere sono state introdotte in altri decreti legislativi precedentemente esaminate dalla Commissione. Augurandosi che il Governo recepisca le osservazioni contenute nel parere, conclude evidenziando l'esigenza di convocare al più presto la Conferenza nazionale dello sport al fine di pervenire a miglioramenti decisivi del mondo sportivo.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) in relazione al suo intervento nella precedente seduta ribadisce la presentazione al Presidente della Repubblica di trecento firme di parlamentari, appartenenti non solo al Polo della Libertà, al fine di richiedere la non emanazione del decreto legislativo per il riordino del CONI in considerazione della lesione delle prerogative parlamentari previste all'articolo 3, comma 3. Comunicando che tale ultima questione è stata altresì prospettata anche al Presidente della Camera propone di prevedere che l'operatività di cui alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, decorra dalla prossima legislatura. In caso contrario la norma potrebbe assumere una valenza punitiva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che al punto 2 della proposta di parere si prevede che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 3 sino alla formazione dei nuovi organi.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com) preannuncia voto favorevole sul parere nel suo complesso ritenendo che esso migliora il testo presentato dal Governo. Esprime comunque preoccupazioni su alcune innovazioni introdotte dal decreto. Ritiene pertanto che il parere debba mantenere il riferimento alla funzione pubblicistica delle federazioni

trattandosi di poteri che non possono essere ricondotti totalmente alle disposizioni del codice civile. Relativamente alla scansione temporale per il riordino si dichiara favorevole alla previsione contenuta nel testo del Governo rispetto a quella proposta nel parere. Non registra alcun atteggiamento di chiusura nel corso dell'esame del provvedimento in questione da parte delle forze politiche di maggioranza in Commissione. Sono state infatti attentamente valutate le considerazioni espresse dai diversi gruppi parlamentari. Ritiene conseguentemente immotivate le rigide posizioni assunte dall'opposizione sul provvedimento in questione.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) non condivide le considerazioni della senatrice D'Alessandro secondo cui apparirebbe eticamente poco condivisibile utilizzare le preoccupazioni dei dipendenti del CONI.

La senatrice D'ALESSANDRO (DS-U) chiarisce che il giudizio espresso non è relativo a posizioni politiche espresse in seno alla Commissione ma al dibattito esterno.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) dichiarando di condividere le considerazioni del deputato Frattini, fa presente che la parte del mondo dello sport che non riceve sponsorizzazioni è sostanzialmente privata di risorse finanziarie. Relativamente poi all'intervento del senatore Marchetti che contesta le ragioni dell'opposizione sul merito del provvedimento in esame, fa presente che il deputato Frattini ha preannunciato due iniziative contemplate dalla Costituzione e che non possono ritenersi espressione pregiudiziale di rigidità. Si tratta di iniziative volte a tutelare valori e diritti costituzionali uno dei quali relativo alle incompatibilità parlamentari che vanno doverosamente segnalati al Presidente della Repubblica. A tal proposito esprime la convinzione che situazioni di incompatibilità non possono essere introdotte da un decreto delegato in assenza di espressa norma delegante. Auspica in tal senso che il Presidente della Repubblica prenda in esame la possibilità di trasmettere al Parlamento un messaggio con cui precisi che l'incompatibilità parlamentare debba essere disciplinata con fonte diversa dal decreto delegato. Per quanto infine concerne la iniziativa referendaria sottolinea che essa costituisce una espressione di democrazia diretta, valore riconosciuto dalla Costituzione e da ritenere preminente anche rispetto alle istanze della democrazia rappresentativa.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) nel confermare il voto contrario, preannuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale aderisce all'iniziativa referendaria del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (verdi-l'Ulivo) preannuncia voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che la reiezione dell'emendamento soppressivo del collega Frattini relativo alla previsione di incompatibilità è questione di merito, rimessa alla libera

deliberazione della Commissione, su cui non ritiene pertanto di poter intervenire. Intende tuttavia sottolineare che in diverse circostanze in passato la Commissione bicamerale ha preso in esame, senza che vi fossero obiezioni di carattere costituzionale, previsioni di incompatibilità introdotte con decreti legislativi adottati in base alla legge n. 59 del 1997. Deve infine constatare, in termini puramente oggettivi, che nell'ordinamento vigente sussistono inoltre numerosi casi di decreti legislativi che hanno introdotto figure di incompatibilità parlamentare senza espresse norme di delega ma sulla base di attribuzione di poteri di riordino di organi di enti ed istituzioni pubbliche.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone il parere in votazione quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo depositata dal deputato Frattini. (*vedasi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 giugno u.s.*)

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31*, 0034°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto all'esame della Commissione ha per oggetto la trasformazione in fondazione dell'Ente Autonomo «La Triennale di Milano». Questo ente - attualmente disciplinato dalla legge 1 giugno 1990, n. 137 che lo configura come ente dotato di personalità di diritto pubblico - viene trasformato in attuazione degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 in quanto rientrante fra gli «enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza» e in vista del conseguimento di obiettivi che la relazione del Governo allo schema di decreto legislativo enuncia con precisione. Si tratta - afferma il documento - «di salvaguardare la specificità dell'ente, valorizzandone la capacità di svolgimento e promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono».

Tali obiettivi appaiono pienamente condivisibili. La Triennale è uno dei «simboli» della realtà milanese più accreditati e internazional-

mente conosciuti. La sua storia si intreccia indiscutibilmente con quella della cultura italiana e delle sue espressioni più avanzate in tutta la sfera che investe il progetto, l'oggetto e l'evoluzione dello stile, del gusto e della moda. L'architettura, la produzione artistica e artigianale, le scelte legate all'*habitat* e all'ambiente urbano sono stati i campi in cui si è prevalentemente svolta l'attività della Triennale che ha tra l'altro rappresentato un rilevante centro di scambio e di confronto fra la cultura italiana e quella internazionale anche grazie al riconoscimento, del quale da tempo la Triennale dispone, da parte del *Bureau international des expositions*.

Durante la sua esistenza la Triennale ha conosciuto fasi alterne di successi e di crisi. Nel corso degli ultimi anni tuttavia - in particolare da quando per effetto della legge del 1990 è stata dotata di un nuovo statuto che ne ha precisato i compiti nelle attività espositive, di ricerca e di «giacimento culturale» nei settori di suo interesse - la Triennale ha svolto un'attività molto intensa. Se si prende in considerazione l'arco temporaneo che va dal 1994 a tutto il 1998 si sfiorano le cento mostre, fra prodotte, co-prodotte o ospitate. A queste vanno aggiunte oltre duecentoventi altre iniziative di durata più breve (convegni, seminari, *etc.*). In totale le giornate di apertura al pubblico della triennale sono state - nel quadriennio considerato - complessivamente oltre mille.

Si tratta pertanto di un organismo che svolge un colloquio continuo e impegnativo con il mondo della cultura e con la comunità del territorio nel quale esso è storicamente insediato.

Un risultato che appare tanto più significativo in quanto conseguito con una dotazione finanziaria assai limitata. Attualmente, infatti, e da tempo ormai, i contributi pubblici sui quali la Triennale può contare sono, annualmente, di 3,8 miliardi da parte dello Stato e di 150 milioni da parte del Comune di Milano.

In ogni caso vi è il riconoscimento - contenuto anche nella relazione governativa - della specificità della Triennale di Milano.

Si tratta quindi di valutare in quale forma sia possibile conseguire una ulteriore valorizzazione dell'Ente. Il decreto elaborato dal Governo intende perseguire questo obiettivo attraverso tre scelte essenziali: a) trasformazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano» in persona giuridica di diritto privato (fondazione); b) individuazione delle finalità tipiche della fondazione nello svolgimento e promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con indicazione dei particolari settori di attività quali quelli dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad esse si riferiscono; c) semplificazione degli organi di gestione, riduzione del numero dei componenti e separazione tra la sfera strettamente gestionale, affidata al consiglio di amministrazione, e la sfera culturale, affidata al comitato scientifico. In termini generali appaiono scelte da considerare positivamente. Nello schema di decreto vi sono peraltro punti critici rispetto ai quali la Commissione dovrà, a suo avviso, compiere un'opera di approfondimento finalizzata

ad introdurre elementi correttivi o chiarificativi del testo in esame. A questo scopo potrà risultare utile un breve ciclo di audizioni a cominciare dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Ritiene non condivisibile l'opinione secondo cui il decreto legislativo, trasformando l'Ente pubblico Triennale di Milano in fondazione di diritto privato, consente di sperare nella possibilità di una gestione più snella, efficiente e al passo con i tempi. Risultano numerosi gli enti che grazie alla legge Bassanini hanno già visto realizzato tale trasformazione. Ritiene opportuno, proprio sulla base di tali esperienze, formulare proposte per rendere il decreto più idoneo a garantire la migliore gestione. Ritiene altresì necessario prendere in considerazione l'aspetto essenziale di una buona gestione di una persona giuridica privata e precisamente il ruolo dei privati. Per quanto riguarda le imprese, non è sufficiente chiedere loro solo denaro (in tal caso basterebbero le sponsorizzazioni dall'esterno, che ormai non incontrano più come un tempo il loro gradimento), ma è essenziale indurle a «portare» nella fondazione la cultura d'impresa, le proprie capacità di programmazione degli investimenti, di amministrazione e gestione delle risorse materiali ed umane, insomma tutte quelle qualità che possono costruire, con la partecipazione ed il controllo del pubblico, l'impresa culturale. A tale necessità, a suo parere, il decreto non fornisce risposta esauriente. Passando ad esaminare singoli punti del provvedimento, fa presente l'opportunità di integrare l'articolo 1 in modo da ripristinare il testo della legge n. 137 del 1990 e della convenzione comune di Milano-Triennale del 16 giugno 1993. A tal proposito osserva che senza la disponibilità certa degli spazi è impossibile programmare mostre per ciascuna delle quali occorrono da sei mesi a tre anni di preparazione. Nasce così l'esigenza di programmare e quindi avere a disposizione gli spazi dell'intero Palazzo dell'Arte dove ha sede la Triennale, che ha affrontato spese per vari miliardi al fine di rendere il Palazzo idoneo all'attività espositiva quotidiana e rotatoria. Relativamente poi al Consiglio di amministrazione, fa presente che i rappresentanti dei privati dovrebbero essere presenti in rapporto alle risorse apportate con impegno quadriennale. La presenza di un solo rappresentante su sette, come previsto dal decreto, produrrebbe l'assenza totale dei privati nel consiglio. Il numero massimo dei rappresentanti dei privati dovrebbe comunque essere inferiore di un'unità rispetto al numero dei rappresentanti degli enti pubblici, anche per equità tra capitali investiti ed responsabilità istituzionali. Inoltre reputa opportuno la presenza nel consiglio di amministrazione di rappresentanti della provincia e della regione, in rapporto alle loro contribuzioni quadriennali. Aggiunge che la struttura della fondazione dovrebbe essere a base associativa. Nasce da tale esigenza l'opportunità di prevedere le figure dei «soci fondatori», dei «soci ordinari» e dell'assemblea dei soci. In tal modo si consente ai privati, anche con esigua contribuzione, di partecipare all'attività dell'ente ed eleggere rappresentanti in consiglio. Fa inoltre presente che i tre rappresentanti del Comune all'interno del consiglio di amministrazione devono essere eletti dal consiglio comunale secondo una norma contenuta nella legge n. 137 del 1990 a salvaguardia del pluralismo culturale. Sottolinea come la configurazione della Triennale quale ente internazionale renda oppor-

tuno che il Presidente venga eletto dal consiglio di amministrazione tra tutti i suoi membri. Occorre riconoscere sia ai rappresentanti dello Stato, sia ai rappresentanti della Regione e dei privati la possibilità di essere eletti presidenti dell'Ente. Concludendo fa notare che gran parte del contenuto del decreto potrebbe essere demandato alla disciplina statutaria che la Fondazione emanerà esercitando i propri poteri di autonomia. Inoltre fa presente che pur in presenza della trasformazione della Triennale in fondazione di diritto privato, permangono tutti gli obblighi e i condizionamenti burocratici appartenenti al settore pubblico. Ritiene opportuno garantire un maggiore snellimento ai fini di una efficiente gestione dell'ente.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) esprimendo apprezzamento per la relazione del senatore Duva, dichiara di condividere le osservazioni del relatore e nel merito fa proprie le considerazioni inerenti alla sede della Triennale di Milano. In particolare non condivide la modifica prevista dallo schema di decreto in ordine alla disposizione della legge n. 137 del 1990 che attribuisce l'immobile sede della Triennale allo stesso ente. Osserva altresì l'importanza della partecipazione degli enti locali negli organi rappresentativi della Triennale, purchè non si determini una contrapposizione municipalismo-regionalismo. Ribadisce l'importanza del ruolo dei privati nella gestione dell'ente, rilevando come non sia sufficiente mutare la natura giuridica dell'ente medesimo per realizzare una effettiva privatizzazione. Ricorda inoltre come nell'immaginario collettivo del mondo la Triennale di Milano rappresenti il luogo italiano del *design* industriale. In considerazione di ciò va sottolineata l'esigenza di evitare una omologazione della Triennale agli altri musei italiani. Va inoltre considerato che lo stesso ente è il referente italiano di un rilevantissimo circuito commerciale cui sono legati fondamentali interessi economici. Ritiene che tale profilo si rivelerà centrale nel dibattito sul provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Giampaolo D'Andrea evidenzia il ruolo specifico che riveste la Triennale di Milano sia in riferimento al *design* industriale, sia in riferimento ai profili di più generale modernizzazione del settore. Risulta quindi indispensabile potenziare il ruolo di tale ente. Il provvedimento in esame costituisce a tal fine un importante tassello per un più forte rinnovamento della legislazione in materia. Assicura in conclusione che il Governo intende valutare attentamente le osservazioni della Commissione sul provvedimento.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, precisa il suo fermo orientamento a non dare adito a contrapposizioni tra la realtà regionale e la realtà comunale in riferimento alla partecipazione agli organi dell'ente. Dichiara altresì che valuterà attentamente le proposte delle diverse forze politiche relativamente al provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 giugno 1999, pagina 189 nell'intervento del senatore Giaretta sostituire l'espressione «ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettivo di poteri» con la seguente «ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettoso di poteri».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a norma degli articolo 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

rilevato che detto schema di decreto, nel rispetto della delega parlamentare, deve necessariamente limitarsi ad intervenire sul riordino del CONI, mentre la complessità del fenomeno sportivo sotto il profilo sociale ed economico richiede un più ampio intervento normativo, a partire dalla definizione di nuove regole in materia di ordinamento della società ed associazioni sportive dilettantistiche, della promozione dello sport di base nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, di lotta al doping, di finanziamento dell'attività sportiva alla luce della nuova realtà dei concorsi pronostici, di rapporto tra ordinamento sportivo e giustizia ordinaria, argomenti per una parte dei quali da tempo il Parlamento sta esaminando disegni di legge, la cui approvazione acquista una particolare urgenza alla luce delle innovazioni previste nell'ordinamento del CONI;

segnalato l'auspicio della Commissione che il Governo provveda a convocare in tempi ristretti la preannunciata Conferenza Nazionale dello Sport, quale sede in cui verificare con le parti interessate le prospettive di un aggiornato modello di gestione dello sport italiano;

ribadito come il nuovo ordinamento del CONI debba essere rispettoso di poteri e prerogative delle regioni anche ad autonomia speciale, delle province e degli altri livelli di autonomia locale e che lo statuto debba prevedere una organizzazione territoriale in sintonia con il sistema delle autonomie locali ai fini di una migliore integrazione dell'attività di promozione sportiva sul territorio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 2 è opportuno esplicitare tra i compiti del CONI una specifica azione di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa in corso di esame presso il Parlamento; al comma 1 dell'articolo 2 si sostituiscano inoltre le parole «ivi comprese» con le parole «ed in particolare»;

2) all'articolo 2, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo «restano salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto spe-

ziale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 475»;

3) all'articolo 2, comma 4, sopprimere le seguenti parole «che attua il principio di conformazione organizzativa a livello regionale»;

4) al comma 3 dell'articolo 3 si ritiene necessario prevedere che le incompatibilità non si applichino ai componenti in carica degli organi di cui al comma 1 di detto articolo fino alla formazione dei nuovi organi;

5) va prevista la soppressione del comma 4 dell'articolo 3, ritenendosi che l'eventuale costituzione di organi di garanzia rientri nella piena autonomia statutaria;

6) all'articolo 4, comma 1, lettera d) si valuti l'inserimento di criteri che consentano di definire meglio la qualifica di atleta e di tecnico, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti nelle varie discipline sportive. Inoltre si aggiunga dopo la parola «atleti» le seguenti parole «che non abbiano subito squalifiche relative all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive»;

7) appare inoltre opportuno prevedere tra i componenti del Consiglio Nazionale di cui all'articolo 4 una rappresentanza dei presidenti regionali e provinciali con modalità da definire nello statuto del CONI;

8) all'articolo 5 si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio Nazionale, massimo organo dell'ente rappresentativo delle varie realtà del mondo dello sport, attribuendogli la formulazione di indirizzi generali sull'attività e sui criteri di formazione del bilancio preventivo;

9) all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e di altre discipline sportive associate al CONI, alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto»;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo la parola «atleti» aggiungere le seguenti «come specificato dall'articolo 32 nella Carta Olimpica»;

11) al comma 2 dell'articolo 6 appare opportuno prevedere che similmente a quanto previsto per il presidente del Comitato nazionale sport per tutti partecipi con diritto di voto un rappresentante della Federazione Italiana Sport Disabili per le deliberazioni sul bilancio e concernenti ogni aspetto della pratica sportiva dei disabili, ai fini dello loro più piena integrazione nel movimento sportivo; all'articolo 9 appare opportuno prevedere tra i componenti del Collegio elettorale i Presidenti dei Comitati regionali del CONI;

12) si ritiene necessaria la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 6 con il seguente testo: «Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi delle federazioni sportive nazionali. Lo statuto del CONI stabilisce il termine entro il quale detti soggetti devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale del

CONI». Si ritiene necessario chiarire che tali modifiche si estendono anche alla previsione dell'articolo 8, comma 2;

13) per quanto riguarda la previsione dell'articolo 10 riguardante il Comitato nazionale sport per tutti pur prendendo atto delle osservazioni di principio formulate dalle Regioni si ritiene utile confermare tale previsione in attesa di una più complessiva regolamentazione legislativa di una materia che ha assunto un primario rilievo culturale e sociale, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 richiama esplicitamente i limiti posti all'attività del CONI dal decreto del Presidente della Repubblica 616/77; si richiama l'opportunità che in detto Comitato possa essere rappresentata anche la realtà scolastica;

14) all'articolo 10, comma 2, aggiungere dopo le parole «nonchè delle regioni» le seguenti «e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

15) si ritiene necessaria la soppressione del comma 2 dell'articolo 12, trattandosi di materia da rinviarsi all'autonoma determinazione statutaria;

16) aggiungere dopo l'articolo 13, il seguente articolo 13.bis): «Lo snellimento burocratico e la migliore funzionalità del CONI sono assicurati anche attraverso la possibilità - ferma restando l'approvazione da parte del ministero vigilante - di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico economiche inerenti alle proprie funzioni. In tal caso i rapporti tra il CONI e le agenzie o società sono regolati con convenzioni. Gli atti delle agenzie o società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile»;

17) si richiede una migliore formulazione dell'articolo 14, esplicitando con più chiarezza il permanere di alcune funzioni pubblicitiche in capo alle federazioni relativamente in particolare alla potestà regolamentare, tecnica e disciplinare, precisando altresì che nulla viene innovato circa il patrimonio delle singole federazioni;

18) è opportuno prevedere all'articolo 15 che gli statuti delle federazioni nazionali debbano esplicitare l'assenza del fine di lucro ed il principio della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque lo desideri in condizioni di parità;

19) anche con riferimento all'intesa tra Governo ed Organizzazioni Sindacali in data 13.2.1999, i cui contenuti sono dalla Commissione sostanzialmente condivisi, occorre sostituire l'articolo 16 del testo con una norma che confermi per il personale CONI in servizio presso le federazioni il mantenimento dell'attuale stato giuridico di pubblico impiego, ai sensi del d.l.vo 29/93 e successive integrazioni e modificazioni, come personale dipendente dallo stesso CONI comandato presso le federazioni sulla base di apposite convenzioni che determinano anche la distribuzione dei relativi oneri finanziari. Resta fermo che per il personale che le federazioni eventualmente assumano ex novo si applicherà il rapporto di impiego privato;

20) si ritiene necessaria una riformulazione delle norme transitorie di cui all'articolo 17, prevedendo: a) l'approvazione dello statuto del CONI da parte dell'attuale Consiglio Nazionale entro 180 giorni dal-

la data di entrata in vigore del decreto; b) l'approvazione degli statuti delle federazioni sportive nazionali entro i successivi 180 giorni; c) l'elezione e l'insediamento dei nuovi organi entro il 31.12.2000; d) il permanere di poteri sostitutivi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI nel caso di non rispetto dei termini da parte del CONI stesso o delle federazioni;

21) all'articolo 17, comma 5, il Governo precisi che l'attribuzione all'Automobile Club d'Italia del governo dell'automobilismo sportivo, attraverso la CSAI, è da considerarsi transitoria fino alla approvazione del nuovo statuto del CONI in vista della possibile costituzione di una apposita federazione sportiva sulla base dei principi indicati al punto 22 del parere;

22) appare necessario prospettare un intervento per dare soluzione organica alle procedure di riconoscimento delle federazioni sportive; la situazione attuale, discendente dalla legge 426/42 e successive modificazioni, che viene abrogata dal decreto in esame contiene infatti evidenti anomalie con la presenza tra le federazioni riconosciute di quelle relative ad attività di dubbio contenuto sportivo e comunque a sport non olimpici, mentre invece hanno lo status di discipline associate sport a carattere olimpico e comunque di larga diffusione. Appare perciò opportuno prevedere esplicitamente che lo statuto debba disciplinare il procedimento del riconoscimento delle federazioni sportive in base ad elementi oggettivi (ad esempio rappresentanza, carattere olimpico dello sport, riconoscimento CIO, federazioni ed organismi sportivi internazionali, tradizione sportiva della disciplina, prevalenza dell'attività sportiva, ecc.).

